



Intervento dell'Assessore Michele BOZZANO

I tecnici della Commissione VIA e del Tavolo Tecnico Intersettoriale della Provincia di Pavia hanno espresso, in perfetta sintonia, le proprie valutazioni sulle modifiche al progetto e allo Studio di Impatto Ambientale apportate dalla società proponente, a riscontro della richiesta di integrazioni di Regione Lombardia del 31 dicembre scorso.

L'analisi delle integrazioni prodotte ha confermato e, per certi versi, aggravato gli elementi di criticità già rilevati nel corso delle precedenti fasi dell'istruttoria, da cui era venuta l'espressione di valutazione negativa sull'intero progetto.

Il confronto tecnico è destinato a proseguire fino a conclusione della procedura in atto, a meno di un serio ed auspicabile ripensamento da parte di Regione Lombardia, e sarà, come sempre accade in questi casi, il campo di battaglia su cui si misureranno tesi e dati contrapposti.

Un dato però emerge in modo ancora più certo e inequivocabile di quanto già non lo fosse al momento della presentazione del progetto: che l'impianto, qualificato "*a carattere innovativo*" ai sensi di legge e dunque di competenza regionale quanto alle procedure di VIA e AIA, ha avuto sin dall'inizio e ancora mantiene caratteristiche di unicità tali da non renderlo confrontabile, sotto molteplici e decisivi aspetti, puntualmente richiamati nella valutazione della Commissione Provinciale VIA, con altri impianti esistenti, neppure con quello, più volte richiamato, operante in Giappone.

Basti qui ricordare, a titolo puramente esemplificativo che, ancora oggi, ad integrazioni prodotte e valutate, non risulta possibile avere le indispensabili certezze circa le caratteristiche dei "prodotti finiti" ottenuti dall'attività di recupero, a quali norme di settore potrebbero corrispondere, ovvero se

abbiano caratteristiche di materie prime già presenti in mercato. E neppure viene fornita la dovuta garanzia del rispetto di quanto stabilito dall'art. 184 *ter* del D.Lgs. 152/06, che pone, come condizione per classificare un prodotto End of Waste, l'esistenza di "un mercato o una domanda", dal momento che, per i prodotti in uscita dall'impianto (*carbon black*, olii ed emulsioni bituminose) è stata presentata una domanda di interesse all'acquisto da parte di un solo acquirente. Poiché un solo acquirente non definisce una domanda di mercato, se ne trae la conseguenza che, qualora l'unico cliente potenziale venisse meno, il prodotto, senza più domanda, rientrerebbe automaticamente nella categoria di rifiuto. E questo cambierebbe completamente lo scenario di riferimento dell'impianto, che passerebbe dalla condizione, indicata dal proponente, di impianto di trattamento di Pneumatici Fuori Uso, con produzione di materie End of Waste, alla ben diversa condizione di impianto di trattamento di Pneumatici Fuori Uso, con produzione di materiali classificati come rifiuto, con tutto ciò che ne consegue in termini di valutazione delle modalità di gestione dei materiali/rifiuti e di riconsiderazione della sostenibilità tecnico/economica dell'intero progetto.

Non si capisce davvero come, a fronte di un progetto di portata così innovativa da poter essere considerato, a buona ragione, addirittura sperimentale, peraltro in perdurante carenza delle dovute minime certezze di sostenibilità ecologica ed economica, Regione Lombardia abbia potuto e ancora possa tenere in considerazione, anche solo in termini di possibilità, la sua localizzazione in un'area che presenta le seguenti peculiarità:

- elevata naturalità e particolare sensibilità paesistico-ambientale, caratterizzata da produzione vitivinicola di pregio;
- connessione diretta ed immediata con il Torrente Rile e il Torrente Staffora, individuato come uno dei corridoi primari provinciali della Rete Ecologica Regionale, su cui insistono ben quattro zone già individuate come candidabili a Siti di Importanza Comunitaria;
- collocazione lungo una direttrice di penetrazione di circa 20 chilometri sul principale asse di collegamento con l'Oltrepò montano, l'area di maggiore attrattività turistica del territorio provinciale, e proprio per questo strutturato per reggere un traffico "leggero", di carattere prevalentemente pendolare e turistico, e dunque del tutto inadeguato a sopportare il carico di un centinaio di transiti giornalieri di mezzi pesanti per il trasporto di rifiuti speciali e anche pericolosi;
- posizionamento a poche centinaia di metri di distanza, in linea d'aria, con le Terme di Rivanazzano e di Salice.

A ben vedere, la somma perfetta di tutte le condizioni ostative, anche solo in termini di banale buon senso comune, per insediare un impianto del genere, quand'anche fosse il migliore possibile.

D'altro canto qualche dubbio al riguardo (per non dire imbarazzo) deve aver avuto anche il proponente se, nel dare conto a Regione Lombardia delle localizzazioni alternative valutate in sede di scelta del sito dove collocare l'impianto, non ha saputo trovare di meglio che porre in alternativa a Retorbido, due altri siti produttivi esistenti, localizzati rispettivamente in vicinanza del lago d'Orta e in prossimità del fiume Ticino, senza neanche minimamente prendere in considerazione altri siti industriali / produttivi dismessi in area piemontese o lombarda con migliori caratteristiche di accessibilità e senza l'interessamento di aree ad alta valenza ambientale. Tanto più che le motivazioni addotte per escludere i due siti a "favore" di Retorbido, possono tranquillamente valere anche per il sito infelicemente prescelto.

Ma è proprio sulla definizione di sito produttivo esistente che si gioca l'equivoco di fondo e che suona a conferma indiretta della prima impressione e cioè che la scelta di localizzazione a Retorbido sia derivata da una banale disponibilità d'area e non già, come avrebbe dovuto essere per un impianto del genere, da accurati criteri localizzativi, magari preliminarmente definiti da quella Commissione di 5 "saggi", costituita a procedura in corso da Regione Lombardia.

Vale la pena qui di ricordare ancora una volta che la classificazione di "area produttiva" del sito interessato è conseguenza di una Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2006 a fronte di uno stato dei luoghi preesistente, caratterizzato dalla presenza di un impianto industriale per la produzione di argilla espansa della ditta Valdata s.r.l., autorizzato nel 1977, ovvero in epoca antecedente l'entrata in vigore D.Lgs. 59/05 di recepimento della direttiva europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Se è vero che il D. Lgs. 152/2006, all'art. 196, comma 3, stabilisce che le Regioni privilegino realizzazioni di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in aree industriali, è altrettanto vero che lo stesso dettato normativo condiziona tale possibilità ad una valutazione di compatibilità con le caratteristiche delle aree medesime.

In questo senso non si può trascurare che l'area "ex Valdata" non rappresenta tanto un'area industriale, quanto un elemento territoriale ove è localizzato un unico insediamento, realizzato in un periodo in cui le prassi di tutela ambientale e paesaggistica non erano ancora codificate e che oggi va interpretato quale entità "fuori contesto", da cui viene a determinarsi un forte elemento di interferenza e degrado rispetto ad un assetto dei luoghi coerente con le odierne aspirazioni.

Diversamente, se cioè la richiesta di A.I.A. per un impianto del genere fosse intervenuta sulla stessa area in fase successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2005, si sarebbe reso obbligatorio

dare corso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, quale passaggio dirimente per avviare o meno la successiva procedura di A.I.A. o, quanto meno, si sarebbe avviata una procedura congiunta V.I.A. e A.I.A., analoga a quella attualmente in corso da parte della Regione.

Valutazione di Impatto Ambientale che avrebbe certamente portato all'espressione di un parere negativo per il semplice fatto che quell'area non avrebbe potuto avere altra destinazione che quella agricola, tanto più in quanto di interesse paesaggistico/naturalistico, data la sua valenza di fascia di tutela dell'ambito ecologico definito dal torrente Staffora e dal torrente Rile.

A maggior ragione scatterebbe, per un'area a destinazione agricola, quale naturalmente sarebbe quella interessata se non vi fosse un preesistente ambito produttivo, un criterio escludente per l'impianto di pirolisi proposto, dettato dai criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (paragrafo 14.6.2), dal momento che lo stesso Piano prevede che impianti di tipologia simile a quello proposto non possano essere localizzati ove vi sia una destinazione agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da P.T.C. dei parchi.

E se è vero che il nuovo impianto andrebbe a sovrapporsi a quello esistente, senza significativo aggravio dell'ingombro fisico, è ancora più vero che la fase di esercizio determinerebbe una evidente trasformazione delle caratteristiche dei luoghi rispetto alla situazione attuale, a causa dell'effetto impattante dell'attività, con conseguente intensificazione e consolidamento della destinazione industriale di un'area per la quale il P.T.C.P. si pone come obiettivo una continuità ecologica, in modo da poterne perseguire la riqualificazione ecosistemica.

Non può e non deve sfuggire ad alcuno, meno che mai al decisore politico-amministrativo, che un conto è consentire il prosieguo e, a determinate condizioni, persino il potenziamento di una determinata attività produttiva esistente, quale quella della produzione di argilla espansa, fino al suo naturale esaurimento, ben altro e diverso conto è consentire la sovrapposizione e l'avvio di un impianto di tutt'altra e ben più impattante natura e finalità in un'area che invece andrebbe recuperata, a cessata attività esistente, alla sua funzione naturale di corridoio ecologico nel contesto di un territorio a forte vocazione agricola e turistica d'eccellenza.

Anche quando non si voglia considerare questo aspetto, peraltro del tutto logico, in quanto riferito ad un situazione quale avrebbe potuto e dovuto essere, ma che, per esclusive ragioni di sequenze temporali di atti, norme ed eventi, tale in effetti non è, si sarebbe comunque dovuto, al momento di dare corso alle procedure di V.I.A. e di A.I.A., e ancora si dovrebbe, da parte di Regione Lombardia, tenere in debita considerazione il dato incontrovertibile che:

- mantiene inalterata validità il Decreto A.I.A. n. 13904 del 22 novembre 2006, rinnovato dalla Provincia il 10 giugno 2014, alla Laterlite S.p.A. per l'impianto di produzione di argilla espansa

operante in comune di Retorbido;

- sulla stessa area la società Italiana Energetica Tire s.r.l. ha presentato la proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di pirolisi per il recupero di pneumatici usati, su cui è d'obbligo il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale come condizione per il funzionamento.

La natura assolutamente diversa, sotto qualsivoglia aspetto, delle due attività – produzione di argilla espansa, da un lato, e trattamento di rifiuti (pneumatici usati) mediante pirolisi, dall'altro – rende del tutto impossibile qualsiasi ipotesi di volturazione, senza soluzione di continuità, del titolo autorizzativo oggi in capo a Laterlite S.p.A. a favore della società Italiana Energetica Tire s.r.l. per l'impianto di pirolisi. Prova ne è che la stessa Società ha presentato domanda di insediamento di un nuovo impianto.

Ne consegue che, sulla base di un argomento logico prima ancora che giuridico, il nuovo impianto oggetto della richiesta di trattamento rifiuti, potrà insediarsi – ammesso che il procedimento pendente di Valutazione di Impatto Ambientale e connessa Autorizzazione Integrata Ambientale si concluda favorevolmente – solo a seguito della cessazione della attività oggi svolta sul sito da Laterlite S.p.A.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo a Laterlite S.p.A, al paragrafo E.10 *Interventi sull'area alla cessazione dell'attività* dell'Allegato Tecnico, prescrive che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente secondo quanto disposto dal novellato art. 6, comma 16, punto f) del D.Lgs. n.152/2006.

Dunque Laterlite S.p.A., una volta chiuso il proprio impianto, dovrà dare corso alle prescritte attività di ripristino.

Va da sé che, in previsione di tale evento, rientra nelle facoltà istituzionali del Comune di Retorbido dare corso alla procedura di approvazione di apposita variante al P.G.T. mediante la quale sia stabilito che, al momento in cui dovesse cessare l'attività della Laterlite s.p.a., le superfici attualmente interessate dall'insediamento, oggi azionate come tessuto industriale consolidato prevalentemente produttivo, saranno qualificate come tessuto agricolo e, per le parti prossime agli alvei incisi dei Torrenti Staffora e Rile, come aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica.

In ogni caso, la condizione della cessazione dell'attività da parte di Laterlite s.p.a. segnerebbe necessariamente una discontinuità riguardo alla qualificazione dell'area che, da industriale, diventerebbe agricola.

E comunque, indipendentemente dagli atti che Comune e Provincia hanno assunto o andranno ad

assumere, dovrebbe risultare chiaro a tutti e, *in primis*, a Regione Lombardia che l'istanza presentata dalla società Italiana Energetica Tire s.r.l. avrebbe dovuto essere dichiarata manifestamente infondata, poiché presuppone la realizzazione di un insediamento sulle medesime superfici sulle quali insiste un'altra attività neppur lontanamente riconducibile a quella proposta e, peraltro, autorizzata ad un soggetto diverso, quasi a dire che si è chiesta l'autorizzazione ad avviare una nuova attività a casa d'altri.

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
NONCHE'
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEI CITTADINI**

Premesso che

il territorio provinciale vede la presenza di numerosi impianti che minacciano l'ambiente e la salute dei cittadini, elencati di seguito a titolo indicativo e non esaustivo:

- *Inceneritori di Corteolona e Parona; Retorbido (presentata richiesta);*
- *Centri integrati e pilota di trattamento/smaltimento rifiuti a Corteolona e Giussago;*
- *Discariche (attive o in post gestione) ad Albonese, Corteolona, Sannazzaro de' Burgondi, Casatisma, Cervesina, Gambolò, Verretto;*
- *Discariche di cemento-amianto a Ferrera Erbognone e altra richiesta a Cava Manara*
- *12 impianti di trattamento fanghi di depurazione;*
- *Spargimento fanghi in agricoltura su 15.000 Ha (150 Km²);*
- *Altre presenze che determinano impatti cumulativi indotti:*
 - *la raffineria più grande d'Europa, nei comuni di Ferrera Erbognone e Sannazzaro de' Burgondi;*
 - *la Fibronit di Broni, Sito di Interesse Nazionale per contaminazione da fibre libere d'amianto;*
 - *n. 68 impianti di produzione di energia elettrica da biogas;*
 - *n. 15 impianti di produzione di energia elettrica tramite combustione di biomasse;*
 - *molti stabilimenti dismessi con presenza di sostanze inquinanti, come ad esempio la Vinal di Santa Giuletta.*

Considerato che:

- *il singolo Comune non ha la possibilità di opporsi adeguatamente al tentativo di insediare attività potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute degli abitanti, per la difficoltà di addentrarsi nei complessi procedimenti amministrativi che richiedono molte competenze e che vedono coinvolti più Enti;*
- *il territorio della nostra Provincia, è dimostrato, già oggi si attesta come secondo in Italia per incidenza di morti dovute alle cattive condizioni ambientali;*
- *notevoli sono le ricadute negative sulle potenzialità dell'agricoltura, sulla sua multifunzionalità e sugli stimoli per il recupero della ruralità e delle tipicità enogastronomiche che muovono importanti settori economici della nostra Provincia;*
- *i nostri cittadini sono sempre più preoccupati delle continue e insistenti richieste di insediare impianti di forte impatto ambientale e sono costretti ad organizzarsi in Comitati per denunciare lo stato di degrado che si ripercuote sulla nostra salute;*

tra i Comuni firmatari

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Finalità del Protocollo d'Intesa)

I sottoscrittori si impegnano a promuovere politiche e programmi sostenibili in campo ambientale e ad esaminare congiuntamente le proposte e/o istanze di attività potenzialmente impattanti che vengono proposte sul territorio.

L'attività è ispirata a principi di tutela e valorizzazione del territorio al fine di fornire ai Comuni ed alle collettività tutte uno strumento funzionale ad una politica basata sui principi dello sviluppo sostenibile.

I sottoscrittori si impegnano alla costituzione di una o più Consulte territoriali o altre forme di aggregazione per rendere più forti ed operative le azioni di cui al seguente art. 2.

Articolo 2 **(Contenuti del programma di azioni)**

Attraverso la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa si intende:

- favorire la collaborazione fra Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati di cittadini, presenti sul territorio, al fine di valorizzare l'ambiente e preservare la salute della popolazione, come beni comuni da proteggere e difendere;
- tutelare e valorizzare le identità storico-culturali e le peculiarità socio-economiche del territorio;
- costituire un "raggruppamento istituzionale" che sia interlocutore di altri Enti/Istituzioni della Pubblica Amministrazione centrale e periferica, favorendo la manifestazione diretta delle istanze e degli interessi del territorio;
- esprimere pareri su proposte e/o istanze di attività potenzialmente impattanti sul territorio;
- predisporre studi/relazioni su progetti di valorizzazione territoriale/ambientale di valenza sovracomunale che gli Enti aderenti intendono programmare;
- promuovere la reale e concreta partecipazione dei cittadini al governo del territorio e dell'ambiente, organizzando incontri, convegni e dibattiti.

Articolo 3 **(Gruppo di lavoro)**

I sottoscrittori si impegnano a costituire un gruppo di lavoro per la predisposizione di programmi di azioni di cui al precedente art. 2 e coordinamento delle attività; inoltre dovrà essere predisposto un Regolamento per l'attuazione del Programma di azioni ed il rispetto degli impegni da parte dei soggetti firmatari.

Il Gruppo di Lavoro è costituito da una componente Tecnica e da una componente di Governo e Vigilanza. Possono essere costituiti Sottogruppi che tengano conto delle specificità delle diverse aree che costituiscono il territorio provinciale (Pavese, Oltrepò e Lomellina).

Il Gruppo di lavoro è composto da membri espressamente designati e nominati dai firmatari.

Fanno parte del Gruppo di lavoro figure tecniche con competenze atte ad affrontare le diverse tematiche e criticità presenti sul territorio e figure istituzionali (Sindaci).

Articolo 4 **(Impegno dei soggetti firmatari)**

Alla firma del Protocollo d'Intesa i Comuni firmatari assumono i seguenti impegni, pur continuando ad esercitare i mandati istituzionali stabiliti e previsti dai rispettivi statuti e normative che sono tenuti a rispettare:

- comunicano tempestivamente qualsiasi proposta o istanza di attività impattante sul territorio;
- mettono a disposizione del Gruppo di Lavoro ogni documentazione in loro possesso utile allo studio del progetto ed alle eventuali azioni di contrasto;
- aderiscono alle azioni di contrasto di attività impattanti sul territorio;
- mettono a disposizione spazi ed eventuali strutture e mezzi a supporto di eventi o manifestazioni;
- si attivano per finanziare le attività del Gruppo di Lavoro.

Articolo 5 **(Durata)**

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata illimitata, ma i firmatari possono recedere senza alcun vincolo previa comunicazione formale.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5204

Seduta del 23/05/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE DI DETTAGLIO RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DI QUELLE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA (ART. 16 C. 2BIS, L.R. 26/2003)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Angelo Elefanti

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 3 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Quarta;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Delibera della Giunta Regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche";

VISTI:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: *"Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione";*
- l'art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: *"Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";*

VISTA la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Pavia, trasmessa con nota prot. reg. n. T1.2016.0000064 del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

04/01/2016;

VISTA la richiesta di integrazioni regionale prot. n. T1.2016.0007897 del 17/02/2016 con la quale, relativamente a quanto argomentato in merito alla Rete Ecologica Provinciale ed alla Rete Verde Provinciale, è stato chiesto *"di precisare se sia volontà della Provincia proporre l'inclusione di tali zone delle aree escludenti" e "se in alcuni contesti del territorio pavese sia motivato un livello di tutela diverso e più restrittivo rispetto ad altre aree della rete ecologica a causa di specifiche motivazioni di tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità"*;

VISTE le integrazioni trasmesse con note prot. reg. n. T1.2016.0021279 del 02/05/2016, e prot. T1.2016.0024261 del 17/05/2016;

CONSIDERATO che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la propria pianificazione;

ATTESO che in base al P.R.G.R. le Province possono proporre criteri aggiuntivi limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità con i PTCP vigente;

CONSIDERATO che, nel caso di criteri già stabiliti dal PRGR, è già stata effettuata una valutazione a livello regionale sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica, di pianificazione territoriale;

RITENUTO pertanto di mantenere la medesima valenza per criteri già stabiliti nel PRGR su tutto il territorio regionale, al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato, non ammettendo, nella verifica di coerenza con il PRGR prevista dalla l.r. n. 26/2003 in capo a Regione, differenze di applicazione su questi criteri in diverse Province, se non sufficientemente motivate in base a specifiche caratteristiche della porzione di territori interessati;

VISTA la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di valutare ed approvare la citata relazione della Provincia di Pavia, in base ai criteri esposti, e sulla base delle risultanze dell'istruttoria



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dettagliata nell'Allegato A, parte integrante al presente atto;

CONSIDERATO che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera di approvazione della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, sono da disapplicare i previgenti criteri localizzativi definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Pavia, approvato con d.g.r. n. 10483 del 09/11/2009;

VISTI il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Pavia, alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. che la Provincia di Pavia provveda a trasmettere gli shapefile dei criteri localizzativi provinciali, approvati con la presente delibera e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera;
3. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera e che da tale data saranno da disapplicare i criteri localizzativi definiti nel previgente Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.);
4. di provvedere alla trasmissione della presente delibera alla Provincia di Pavia;
5. che la Provincia di Pavia provveda a pubblicare la citata relazione,



Regione Lombardia
LA GIUNTA

modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A: istruttoria della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Pavia – Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Introduzione

Con nota prot. reg. n. T1.2016.0000064 del 04/01/2016, la Provincia di Pavia ha trasmesso la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Pavia, comprensiva degli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province, ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Con nota regionale prot. n. T1.2016.0007897 del 17/02/2016 sono stati chiesti chiarimenti relativamente a quanto trasmesso dalla Provincia, soprattutto rispetto a quanto argomentato in merito alla Rete Ecologica Provinciale ed alla Rete Verde Provinciale; in particolare è stato chiesto *“di precisare se sia volontà della Provincia proporre l'inclusione di tali zone delle aree escludenti” e “se in alcuni contesti del territorio pavese sia motivato un livello di tutela diverso e più restrittivo rispetto ad altre aree della rete ecologica a causa di specifiche motivazioni di tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità”*

La Provincia di Pavia ha trasmesso le seguenti integrazioni:

- con nota prot. reg. n. T1.2016.0021279 del 02/05/2016, viene illustrato come per la Rete Verde Provinciale e per la Rete Ecologia Provinciale, comprensiva dei corridoi primari della Rete Ecologica Regionale costituenti elementi essenziali della stessa, il vigente PTCP (approvato con DCP n. 30 del 23/04/2015) detta particolari norme di tutela con riferimento anche alla realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti; per tale motivo e per la rilevanza ambientale, paesaggistica e agraria di tali aree, viene proposto che le porzioni di Rete Ecologica Provinciale e Rete Verde Provinciale poste a sud del Po vengano comprese nelle aree caratterizzate da criterio *“escludente”* per la realizzazione e modifica di impianti di trattamento rifiuti;
- con nota prot. reg. n. T1.2016.0024261 del 17/05/2016, viene dettagliato come, per il corso del torrente Staffora in particolare, individuato tra i corridoi primari della RER e quindi incluso nella Rete Ecologica Provinciale, sussistano delle peculiari caratteristiche di biodiversità che rendono tale area di particolare rilevanza ecologica e necessitante di maggior tutela;

Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia

La Provincia di Pavia ha trasmesso correttamente gli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio, per quanto riguarda i criteri localizzativi regionali del PRGR e tale invio costituisce adempimento della trasmissione della cartografia chiesta dal comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Si prescrive:

- la ritrasmissione degli shape file già inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi;
 - la trasmissione, di nuovi shape file che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
 - la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti;
-

- la trasmissione degli shapefile dei criteri localizzativi provinciali, approvati con il presente atto e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera;

Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi provinciali

Nella seguente tabella sono riportati i criteri proposti dalla Provincia nella propria relazione, con l'esito dell'istruttoria e le motivazioni. I nuovi criteri sono stati valutati considerando la coerenza con i contenuti del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti. I nuovi criteri proposti sono approvati e saranno pertanto da applicare solo nel caso in cui la colonna "Esito istruttoria" riporti la dicitura "approvato".

Proposta relazione Provincia	Esito istruttoria	Motivazione
Introduzione criterio "escludente" per la Rete Ecologica Provinciale e Rete Verde Provinciale poste a Sud del Po	NON approvato	La Provincia, nelle sue integrazioni, non ha individuato motivazioni che giustifichino una regolamentazione diversa da quanto previsto dal PRGR. Le motivazioni illustrate a supporto della richiesta sono di carattere generale (quindi già considerate nel PRGR) e non hanno a che fare con particolari necessità di tutela ecologica e della biodiversità (a cui si dovrebbe fare riferimento in relazione alle aree in argomento), riferibili a specifiche e definite porzioni del territorio provinciale.
Introduzione criterio "escludente" per l'area del Corridoio primario della RER relativo al torrente Staffora, così come individuata dalla d.g.r n. 10962 del 30/12/2009 "Rete Ecologica Regionale approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi".	Approvato	Le motivazioni illustrate sono riferibili a specifiche e definite porzioni del territorio provinciale. La Provincia ha motivato adeguatamente le caratteristiche riguardanti la peculiare biodiversità dell'area in argomento, la rilevanza ecologica della stessa e le conseguenti necessità di un livello di tutela maggiore rispetto a quello fissato nel PRGR. La proposta è coerente con il PTCP vigente che, anche per tale area, detta particolari norme di tutela con riferimento alla realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti.

Viene pertanto approvato, quale nuova area sottoposta a criterio "escludente" per la realizzazione e modifica degli impianti di trattamento rifiuti (a prescindere dalla tipologia), l'area del Corridoio primario della RER relativa al torrente Staffora, così come individuata dalla d.g.r n. 10962 del 30/12/2009 "Rete Ecologica Regionale approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi".

Si prescrive la pubblicazione, da parte della Provincia di Pavia, della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale.



**CONSIGLIO PROVINCIALE
(COPIA)**

PG proposta 2015/77268

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 27/11/2015

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DELL'OLTREPO PAVESE VITIVINICOLO A PATRIMONIO NATURALE DELL'UNESCO.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre, presso la sala Teatro del Comune di Retorbido, si è riunito in seduta pubblica straordinaria aperta ed in prima convocazione, il Consiglio Provinciale, regolarmente convocato per le ore 21.00.

In seguito all'appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 21.20 risultano presenti i seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:

	cognome e nome	carica	presenti	assenti
1	BOSONE DANIELE	Presidente Provincia	X	
2	POMA VITTORIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BOSATRA Angelo	Consigliere (PD)	X	
4	CALABRO' Roberto	Consigliere (PD)	X	
5	CEFFA Andrea	Consigliere (Lega Nord)		X
6	CORSICO PICCOLINI Emanuele	Consigliere (PD)	X	
7	DONATO Maurizio	Consigliere (PD)	X	
8	DRAGHI Martina	Consigliere (PD)	X	
9	FACCHINOTTI Marco	Consigliere (Lega Nord)	X	
10	FAZZINI Pierangelo	Consigliere (PD)	X	
11	FIAMBERTI Riccardo	Consigliere (Lista Civica)	X	
12	GHERA Antonio Danilo	Consigliere (PD)	X	
13	GUARDAMAGNA Giorgio	Consigliere (Lega Nord)	X	
14	INVERNIZZI Ruggero	Consigliere (Forza Italia)		X
15	MONTAGNA Claudia	Consigliere (PD)	X	
16	NAI Elena	Consigliere (Forza Italia)		X
17	NOVAZZI Felice	Consigliere (Forza Italia)	X	
18	RAMPONI Alessandro	Consigliere (Forza Italia)	X	
19	ROCCA Giampiero	Consigliere (Forza Italia)	X	
20	SALA Michela	Consigliere (Lega Nord)	X	
21	SALA Raffaele	Consigliere (P.C.I. 2.0)	X	
22	SPIALTINI Enzo Maria	Consigliere (PD)	X	
23	STELLA Ezio	Consigliere (SEL)	X	
24	TORLASCHI Giovanni	Consigliere (PD)	X	
25	ZANINI Giannino	Consigliere (PD)	X	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI			22	3

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

	cognome e nome	presenti	assenti		cognome e nome	presenti	assenti
1	D'IMPERIO Milena -Vicepres.	X		4	GRAMIGNA Paolo-Ass.re	X	
2	BOZZANO Michele-Ass.re	X		5	MARCHIAFAVA Emanuela-Ass.re	X	
3	BRENDOLISE Francesco-Ass.re		X	6	VISPONETTI Maurizio-Ass.re	X	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Consigliere Vittorio Poma nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Sono nominati Scrutatori i Consiglieri: Corsico Piccolini, Raffaele Sala, Michela Sala.

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante sistema digitale integrato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sentita la relazione del Presidente Bosone;

Premesso che:

- l'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) si pone l'obiettivo di contribuire alla pace e la sicurezza dei popoli, promuovendo la collaborazione tra i Paesi del mondo attraverso i canali dell'educazione, della scienza e della cultura;
- uno dei compiti dell'UNESCO è quello di incoraggiare l'identificazione, la protezione e la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale: esso rappresenta la storia e l'identità di ciascun popolo e costituisce l'eredità del passato da trasmettere alle generazioni future;
- il patrimonio culturale e naturale rappresenta il punto di riferimento, il modello, l'identità dei popoli e costituisce l'eredità del passato da trasmettere alle generazioni future;
- con L. 6 aprile 1977 n. 184, lo Stato italiano ha ratificato la "Convenzione sulla Protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale", promossa dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e firmata a Parigi il 23 novembre 1972;

Considerato che:

- la Convenzione del 1972 incoraggia i paesi membri a identificare e tutelare il proprio patrimonio e, allo scopo, istituisce ed integra una "Lista del patrimonio mondiale UNESCO", selezionando i siti da inserirvi in base alle loro caratteristiche specifiche;
- in forza di tale iscrizione, i Paesi riconoscono che i siti ricompresi nella "Lista del patrimonio mondiale" che si trovano sul proprio territorio, senza nulla togliere alla sovranità nazionale e al diritto di proprietà, costituiscono un patrimonio "alla cui salvaguardia l'intera comunità internazionale è tenuta a partecipare";
- l'iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO determina il suo riconoscimento quale *bene di valore inestimabile e insostituibile*, non solo per ciascuna nazione, ma per l'umanità intera. La perdita o il deterioramento di uno qualsiasi di tali beni comporta l'impoverimento del patrimonio di tutti i popoli del mondo;

Preso atto che la Convenzione all'art. 1 definisce:

- **patrimonio culturale:** " [...] *i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico*".
- **patrimonio naturale:** "[...] *i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale*";

Atteso che l'iscrizione di un sito sancisce il riconoscimento dell'importanza mondiale di un dato patrimonio culturale, ma costituisce anche un importante momento di riflessione e di analisi delle opportunità per lo sviluppo reale capace di coinvolgere le risorse locali in una maglia di azioni integrate di tutela, conservazione e valorizzazione;

Rilevato che:

- la Lista del Patrimonio Mondiale comprende ad oggi più di mille siti; l'Italia è il Paese che conta più siti in assoluto;
- per essere inserito all'interno della Lista, un sito deve dimostrare di possedere un "eccezionale valore universale", ovvero esprimere un significato culturale e/o naturale talmente rilevante da superare i confini nazionali e da essere di comune importanza per le generazioni presenti e future;
- i siti scelti per costituire il Patrimonio Mondiale sono selezionati infatti per le loro specifiche caratteristiche, che li rendono il miglior esempio possibile del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo;

Dato atto che:

- le procedure per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale, le norme per la selezione dei beni e l'individuazione dei criteri cui questi devono rispondere per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale sono indicate nelle **Linee Guida Operative** che, insieme al testo della Convenzione sopra citata, rappresentano il documento principale del Comitato per il Patrimonio Mondiale;

- ogni Stato è tenuto a presentare una lista propositiva (*tentative list*) in cui vengono segnalati i beni che si intende iscrivere nell'arco di 5-10 anni. In una fase successiva viene predisposta e presentata, per ogni singolo bene, la documentazione completa che deve essere esaminata per l'iscrizione definitiva nella Lista;
- La documentazione presentata viene esaminata dalla Commissione, con il supporto tecnico degli esperti dell'ICOMOS per i siti di valore storico-artistico e dell'UICN per i siti naturali;
- Le domande di inserimento nella Lista propositiva italiana devono essere inoltrate al Presidente del Gruppo di Lavoro interministeriale presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Tale gruppo valuta le diverse proposte pervenute ai fini della compilazione della nuova Lista propositiva. Ogni anno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali decide quali Siti già presenti nella lista propositiva, debbano essere presentati al Comitato per il Patrimonio Mondiale;

Atteso che perché un sito sia iscritto nella Lista del patrimonio mondiale deve soddisfare almeno uno dei dieci criteri di selezione illustrati nelle Linee Guida per l'applicazione della Convenzione del patrimonio mondiale;

Ricordato che:

- in coerenza con la Convenzione Europea, il Paesaggio va considerato come la struttura e l'aspetto del territorio che deriva dalle "azioni naturali e umane e delle loro interazioni" e va attribuita al governo del paesaggio un'importanza cruciale nella costruzione di politiche del territorio poiché: "*.. il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, che, se salvaguardata, gestita e pianificata in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro..*" (Convenzione europea del Paesaggio);
- sempre la suddetta Convenzione europea "*riconosce giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità*";
- il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004 all'art. 2 definisce il patrimonio culturale come quello "*costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici*" e prosegue affermando che "*sono beni paesaggistici [...] le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio[...]*".
- il paesaggio non va dunque inteso come scenario spaziale e formale da tutelare per il suo valore estetico, ma come "ambiente di vita" la cui qualità influisce sulle potenzialità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;

Rilevato che le unità di paesaggio naturalistico dell'Oltrepò pavese vitivinicolo si identificano nella "Pianura Oltrepadana" e nella "Bassa e Media Collina:

- La pianura oltrepadana si estende oltre il limite golenale del fiume Po fino ai bordi dei primi rilievi collinari;
- La bassa e media collina si estende dal limite meridionale della pianura oltrepadana alla valle del torrente Ardivestra; presenta rilievi morfologici irregolari, più blandi in corrispondenza dei primi terrazzi alluvionali, più accentuati nel settore sud - occidentale (rilievi di Nazzano, Godiasco, Rocca Susella). In tale ambito il paesaggio è dominato dalla viticoltura;

Atteso che l'Oltrepò Pavese vitivinicolo:

- rappresenta un paesaggio armonico di grande qualità estetica che comprende una molteplicità di elementi e manufatti a testimonianza della propria storia e delle pratiche professionali di eccellenza;
- è un territorio di frontiera, crogiolo e sintesi di origini, di culture e di tradizioni provenienti da quattro regioni che qui si incontrano. Una terra che aveva ricevuto e continua a ricevere influssi culturali da tutti i quattro punti cardinali, lombardi, emiliani, liguri e piemontesi, e che ha conosciuto le culture immesse nei secoli passati da grandi eventi storici;
- si caratterizza per i seguenti elementi paesistici:
 - o i fondivalle, caratterizzati da fiumi e torrenti, dalla vegetazione ad essi associata, e, in alcuni casi, da insediamenti tradizionali e recenti; di notevole interesse, anche se ormai disperso, il sistema dei mulini legato ai corsi d'acqua;
 - o l'area vitivinicola, prevalente nel basso Oltrepò, caratterizzata da una tradizione storica consolidata, che ha prodotto nel tempo un paesaggio culturale di particolare bellezza, che conserva profonde tracce delle trasformazioni e delle evoluzioni sociali, tecnologiche ed economiche legate alla coltura della vite e ad una vera e propria "cultura del vino", profondamente radicata nella comunità. I vigneti presentano i filari in ordine, costituiscono un intreccio sui pendii collinari che disegna un panorama unico, di intensa vegetazione, con colori mutanti nel corso delle stagioni, inframezzati da stradine e caseggiati rurali. Il paesaggio viticolo è il prodotto della presenza e del lavoro dell'uomo, è il frutto dell'allevamento della vite da alcuni secoli, ma reso attuale nell'Ottocento dopo la

ricostituzione dalla fillosera e ancora nel corso dell'ultimo secolo, quando la meccanizzazione ha indotto l'evoluzione verso le forme di allevamento della vite che vediamo oggi;

- i sistemi collinari, punteggiati dai centri abitati e dal sistema delle frazioni e resi peculiari, paesaggisticamente, dall'andamento variegato delle coltivazioni agricole, campi, frutteti, filari, vigneti, coltivazioni di cereali, legumi, ecc. secondo una scala dimensionale che riflette l'andamento medio-piccolo della proprietà terriera, tradizionalmente legata alla conduzione familiare ed ad un'economia di sussistenza;

Atteso che le colline dell'Oltrepò:

- con i loro 13.000 ettari complessivi, costituiscono la terza area di produzione di vini certificati in Italia per numero di ettari iscritti a vite all'Albo Vigneti (dopo il Chianti e l'Astigiano) e per ettolitri prodotti (fonte: Consorzio Tutela Vini Oltrepò) e il primo bacino vitivinicolo della Lombardia (con il 63% della superficie vitata produce il 55% del vino dell'intera regione);
- sono un sistema rurale-paesistico-ambientale articolato nel contesto geografico e geomorfologico che dalla pianura padana passa alla fascia pedecollinare con valli e dorsali;
- permettono di ammirare vigneti ininterrotti, borghi e paesi dove si respira il sapore della secolare arte enoica di queste terre, regalando scorci e paesaggi di autentica bellezza e grande fascino, insieme a testimonianze medioevali, castelli, eremi, chiesette secolari, tracce della storia rurale civile e religiosa delle genti di qui;
- rappresentano un patrimonio naturale significativo anche per le attività di educazione all'ambiente;
- possiedono una grande ricchezza di percorsi e sentieri a valenza storica-naturalistica e quindi culturale (es. la "Via Francigena", la "Via di San Colombano" e la "Via dei Malaspina") a carattere interregionale e altri itinerari locali che dalle propaggini collinari portano ai rilievi montuosi di Monte Alpe, Monte Penice, Cima Colletta, Pian del Poggio;

Dato atto che:

- l'intera area vitivinicola può vantare uno stato di conservazione e preservazione naturalistico, paesaggistico e culturale, pressoché inalterato, dovuto ad una scarsa antropizzazione e ad una moderata estensione delle attività antropiche prevalentemente concentrate nel settore agricolo. Quasi del tutto non sviluppate le attività industriali, assenza di urbanizzazione che resta circoscritta alle aree già abitate e mancanza di grandi arterie stradali o opere infrastrutturali, rendono la sua integrità una delle sue maggiori peculiarità;
- gli insediamenti umani, compresi nell'ambito del sito, tutti di rilevante valore storico o testimoniale, risalgono in larga parte ad un periodo compreso tra l'XI e il XVI secolo e la stessa edilizia rurale presenta caratteri e materiali costruttivi intimamente connessi con la natura fisica dei luoghi e con la storia locale, tanto da costituire un insieme unitario con i quadri paesaggistici locali;

Atteso che, in relazione a quanto sopra, si ritiene, quindi, di poter affermare che il valore universale del luogo sia candidabile a patrimonio culturale in quanto:

- è un esempio eccezionale di costruzione millenaria di un paesaggio, che ha saputo, attraverso le varie epoche e con differenti modalità, realizzare le tecniche, le economie e la capacità di gestione appropriata per la sua salvaguardia e perpetuazione;
- il paesaggio e i suoi caratteri sono il patrimonio vivente di una comunità dalla forte identità la cui sapiente azione di modellamento, di produzione, perpetuazione dei valori e percezione condivisa è stata già celebrata nell'arte rinascimentale dal valore universale;
- il paesaggio fornisce servizi, produzione e benessere mantenendo intatte le sue qualità ed è in tale senso un esempio di buona pratica di gestione degli ecosistemi e un patrimonio di esperienze e conoscenze fondamentali rispetto alle minacce e sfide globali;

Tenuto conto che presso le istituzioni pubbliche è diffusa la consapevolezza del ruolo strategico, in termini di sviluppo economico e sociale, dell'investimento nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente naturale;

Valutato che è in questo disegno strategico che può venirsi a collocare la candidatura dell'Oltrepò Pavese a patrimonio culturale dell'UNESCO, un obiettivo che implica una scelta strategica e responsabile, che deve essere adeguatamente sostenuta e promossa e per la quale vanno predisposte modalità e procedure di sostegno all'iniziativa;

Atteso che la proposta di candidare l'Oltrepò Pavese vitivinicolo a patrimonio culturale dell'UNESCO:

- non giunge improvvisamente e non è una semplice operazione di marketing per aumentare il valore aggiunto di questa enclave già ricca di verde, di centri abitati antichi e di castelli, ma è, invece, la naturale evoluzione di un impegno costante ed efficace nel tempo, teso alla conservazione e alla promozione delle risorse ambientali e culturali che arricchiscono la nostra terra;

- è la prova di una maturità che ci spinge a raggiungere un'ulteriore livello di consapevolezza sia della fragilità delle ricchezze di cui siamo depositari, sia della necessità che tale patrimonio ricevuto in eredità sia collocato al centro delle nostre cure e resti elemento fondamentale del nostro progresso sociale ed economico;
- sarà la dimostrazione dell'impegno comune a fare dell'Oltrepò un territorio in cui la protezione dell'ambiente non è vuota parola, bensì convinta presa di coscienza del valore centrale che la Natura ha nella vita di ognuno di noi;
- avrà l'obiettivo culturale di accompagnare l'evoluzione del concetto di conservazione della natura; da una tradizionale forma di imposizione di vincoli e limitazioni (come spesso è successo in concomitanza con la creazione delle aree protette), percepita da alcune categorie di fruitori del territorio come negativa, ad una più matura di consapevole valorizzazione delle risorse naturali (e culturali) in chiave di sviluppo sostenibile;
- sarà anche il modo per lanciare un messaggio alle nuove generazioni, affinché colgano i frutti del passato, proseguano nei solchi tracciati con convinzione ma siano anche essere portatrici di nuove idee, di stimoli innovativi e creativi per rendersi parte attiva e integrante del territorio;

Rilevato che la candidatura in oggetto risponde ai criteri di selezione illustrati nelle Linee Guida per l'applicazione della Convenzione del patrimonio mondiale e, in particolare, ai criteri III e IV:

- *“essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa”;*
- *“costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana”;*

Considerato che la candidatura richiederà uno sforzo progettuale e collaborativo da parte delle istituzioni, nonché di tutti i soggetti pubblici e privati del territorio, un impegno che dovrà risolversi, secondo quanto previsto dalla procedura di candidatura, in un dossier che dovrà essere accompagnato dalla designazione della persona responsabile della candidatura, nonché dalla costituzione di appositi organismi quali Comitato Promotore e Comitato di Gestione che sostengano, sia in termini strategici che operativi e promozionali il processo;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla costituzione di un Comitato Promotore con il compito di coordinare in termini strategici la preparazione della candidatura, assicurare la comunicazione e servire da legame tra le parti coinvolte in questo importante ed ambizioso progetto;

Reputato che la candidatura dell'Oltrepò Pavese a patrimonio naturale dell'UNESCO possa rappresentare un ulteriore ed importante elemento di sviluppo sostenibile, tutela ambientale, promozione territoriale, competitività turistica, cooperazione transfrontaliera e transnazionale per il nostro territorio;

Preso atto che la pratica di che trattasi, predisposta dal competente ufficio, è stata depositata presso l'Ufficio Consiglio, per la presa visione, nei termini di cui all'art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte

Il Presidente Poma dà lettura dell'atto e lo pone in votazione, precisando che in fase di votazione il consiglio delibera in seduta non aperta;

- Con voti unanimi espressi a scrutinio palese dai seguenti Consiglieri: Bosone, Poma, Fiamberti, Raffaele Sala, Stella, Torlaschi, Donato, Corsico Piccolini, Zanini, Montagna, Bosatra, Ghera, Fazzini, Draghi, Spialtini, Calabrò, Novazzi, Rocca, Ramponi, Guardamagna, Michela Sala, Facchinotti;

Presenti in aula e votanti n. 22 Consiglieri

DELIBERA

di approvare il seguente indirizzo:

1. di fare proprie le motivazioni espresse in premessa;
 2. di avviare la procedura di riconoscimento dell'Oltrepò Pavese vitivinicolo quale patrimonio culturale dell'umanità da parte dell'UNESCO;
 3. di avviare le procedure per la costituzione di un Comitato Promotore con il compito di coordinare, in termini strategici, la preparazione della candidatura, assicurare la comunicazione e servire da legame tra le parti coinvolte;
-

4. di coinvolgere le Fondazioni, gli Istituti di credito, l'imprenditoria privata per un impegno finanziario di supporto all'iniziativa;
5. di sottoporre a formale approvazione del Consiglio Provinciale tutti gli atti di sua competenza necessari a dare attivazione al presente Atto di Indirizzo;

SUCCESSIVAMENTE

vista l'urgenza , a norma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000 n. 267

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese dai seguenti Consiglieri: Bosone, Poma, Fiamberti, Raffaele Sala, Stella, Torlaschi, Donato, Corsico Piccolini, Zanini, Montagna, Bosatra, Ghera, Fazzini, Draghi, Spialtini, Calabrò, Novazzi, Rocca, Ramponi, Guardamagna, Michela Sala, Facchinotti;

Presenti in aula e votanti n. 22 Consiglieri

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

L'atto si compone di n... 7... pagine .

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
F.to Poma

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Urbano

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/00 viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico Provinciale oggi 4/12/2015 con il numerodel registro delle pubblicazioni ,su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi

Dal 4/12/2015 al 18/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Rossi

Si certifica che la presente deliberazione

- Diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs n. 267/00 e s.m.e i.).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/00 e s.m. e i.).
- Viene inoltrata al Prefetto ai sensi dell'art.135 - comma 2 - del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Pavia, li 3/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Urbano

per copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO GENERALE
(Chiarina Carmela Urbano)





CONSIGLIO PROVINCIALE
(COPIA)

PG proposta 2015/=====

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 27/11/2015

**OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO - POLITICHE AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO:
LINEE DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre, presso la sala Teatro del Comune di Retorbido, si è riunito in seduta pubblica straordinaria aperta ed in prima convocazione, il Consiglio Provinciale, regolarmente convocato per le ore 21.00.

In seguito all'appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 21.20 risultano presenti i seguenti consiglieri in carica ,compreso il Presidente:

	cognome e nome	carica	presenti	assenti
1	BOSONE DANIELE	Presidente Provincia	X	
2	POMA VITTORIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BOSATRA Angelo	Consigliere (PD)	X	
4	CALABRO' Roberto	Consigliere (PD)	X	
5	CEFFA Andrea	Consigliere (Lega Nord)		X
6	CORSICO PICCOLINI Emanuele	Consigliere (PD)	X	
7	DONATO Maurizio	Consigliere (PD)	X	
8	DRAGHI Martina	Consigliere (PD)	X	
9	FACCHINOTTI Marco	Consigliere (Lega Nord)	X	
10	FAZZINI Pierangelo	Consigliere (PD)	X	
11	FIAMBERTI Riccardo	Consigliere (Lista Civica)	X	
12	GHERA Antonio Danilo	Consigliere (PD)	X	
13	GUARDAMAGNA Giorgio	Consigliere (Lega Nord)	X	
14	INVERNIZZI Ruggero	Consigliere (Forza Italia)		X
15	MONTAGNA Claudia	Consigliere (PD)	X	
16	NAI Elena	Consigliere (Forza Italia)		X
17	NOVAZZI Felice	Consigliere (Forza Italia)	X	
18	RAMPONI Alessandro	Consigliere (Forza Italia)	X	
19	ROCCA Giampiero	Consigliere (Forza Italia)	X	
20	SALA Michela	Consigliere (Lega Nord)	X	
21	SALA Raffaele	Consigliere (P.C.I. 2.0)	X	
22	SPIALTINI Enzo Maria	Consigliere (PD)	X	
23	STELLA Ezio	Consigliere (SEL)	X	
24	TORLASCHI Giovanni	Consigliere (PD)	X	
25	ZANINI Giannino	Consigliere (PD)	X	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI			22	3

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

	cognome e nome	presenti	assenti		cognome e nome	presenti	assenti
1	D'IMPERIO Milena -Vicepres.	X		4	GRAMIGNA Paolo-Ass.re	X	
2	BOZZANO Michele-Ass.re	X		5	MARCHIAFAVA Emanuela-Ass.re	X	
3	BRENDOLISE Francesco-Ass.re		X	6	VISPONETTI Maurizio-Ass.re	X	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Consigliere Vittorio Poma nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Sono nominati Scrutatori i Consiglieri: Corsico Piccolini, Raffaele Sala, Michela Sala.

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante sistema digitale integrato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Preso atto dell'ordine del giorno presentato dal Presidente della Giunta e da tutto il Consiglio Provinciale durante la seduta (All. 1);

Sentita la relazione del Presidente della Provincia Sen. Daniele Bosone, gli interventi del Presidente Poma, dei Capigruppo: Fazzini (PD), Novazzi (F.L.), Michela Sala (Lega Nord), Fiamberti (Lista Civica);

Sentito il dibattito aperto dal Sindaco di Rivanazzano Ivano Ferrari e in successione dall'ex Sindaco di Voghera Aurelio Torriani, dal Sen. Luis Alberto Orellana, dai Consiglieri Regionali Iolanda Nanni e Giuseppe Villani, dal Sindaco di Monteselega e rappresentante dell'Assemblea della Comunità Montana Carlo Ferrari, dall'Ing. Favari Alfredo e Marco Dapiaggi rappresentante del Comitato di Retorbido;

Sentite le conclusioni del Presidente Bosone;

Sentito l'intervento dell'Assessore Bozzano;

Il Presidente Poma dà lettura dell'ordine del giorno e lo pone in votazione, dandosi atto che in fase di votazione il consiglio delibera in seduta non aperta ;

- Con voti unanimi espressi a scrutinio palese dai seguenti Consiglieri: Bosone, Poma, Fiamberti, Raffaele Sala, Stella, Torlaschi, Donato, Corsico Piccolini, Zanini, Montagna, Bosatra, Ghera, Fazzini, Draghi, Spialtini, Calabrò, Novazzi, Rocca, Ramponi, Guardamagna, Michela Sala, Facchinotti;

Presenti in aula e votanti n. 22 Consiglieri

APPROVA

L'Ordine del giorno quale parte integrante del presente atto (All. 1).

SUCCESSIVAMENTE

vista l'urgenza , a norma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000 n. 267

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese dai seguenti Consiglieri: Bosone, Poma, Fiamberti, Raffaele Sala, Stella, Torlaschi, Donato, Corsico Piccolini, Zanini, Montagna, Bosatra, Ghera, Fazzini, Draghi, Spialtini, Calabrò, Novazzi, Rocca, Ramponi, Guardamagna, Michela Sala, Facchinotti;

Presenti in aula e votanti n. 22 Consiglieri

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

L'atto si compone di n...3... pagine .
Allegato n. 1: Ordine del Giorno



Consiglio Provinciale Aperto
Retorbido 27/11/2015

Ordine del Giorno

Il Consiglio Provinciale

Sentita la Relazione del Presidente della Provincia di Pavia;

Preso atto che:

- in data 4/11/2014, la società Italiana Energetica Tire s.r.l. ha presentato alla Provincia di Pavia la proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di pirolisi per il recupero di pneumatici usati, in comune di Retorbido Località Giarone e che:
 - l'impianto proposto, in quanto realizzato sulla base di tecnologie non comunemente utilizzati e non ancora presenti sul territorio regionale, rientra tra "gli impianti a carattere innovativo", come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera c-bis) della L.R. 26/2003, e dunque, ai sensi della medesima norma, la sua approvazione è di competenza di Regione Lombardia, che deve farsi carico delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
 - la procedura di V.I.A. regionale si è resa obbligatoria, in ragione dei quantitativi di rifiuti gestiti (100 t/giorno di Pneumatici Fuori Uso), come previsto nell'Allegato III Parte Seconda dello stesso D.Lgs.152/06;
 - la categoria A.I.A. entro cui ricade l'impianto è la 5.2. "Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora", riportata nell'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs.152/06;
- in data 5/12/2014, Regione Lombardia ha chiesto alla Società proponente il completamento della documentazione presentata e la ripubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del progetto ai fini dell'avvio delle procedure di V.I.A. e di A.I.A.;
- in due date successive, 22/12/2014 e 10/02/2015, la Società proponente ha presentato la documentazione aggiuntiva;
- in data 3/02/2015, è avvenuta la pubblicazione di deposito delle istanze, con contestuale avvio dei procedimenti;
- 3/03/2015, si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi e che:
 - in sede di C.d.S., la Provincia di Pavia, con Delibera di Giunta Provinciale n. 30/2015 del 24/02/2015, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto, sulla scorta

di carenze progettuali e di criticità connesse alle specifiche caratteristiche impiantistiche e alla localizzazione, riportate nel parere dirigenziale n. 2/2015 del 23/02/2015, allegato alla stessa Delibera, e ha provveduto a segnalare puntualmente i criteri escludenti la realizzazione di un impianto rifiuti del genere nel sito individuato, derivanti da quanto stabilito, in materia di criteri localizzativi, dal Piano Regionale per la Gestione di Rifiuti, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dal Piano di Governo del Territorio del Comune di Retorbido;

- Regione Lombardia, dopo aver valutato gli esiti della prima seduta di C.d.S. e i contenuti dei pareri degli Enti intervenuti, ha ritenuto di rilevare la sussistenza di due motivi ostativi all'autorizzazione del progetto e, con nota del 27 marzo 2015, ha proposto un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90;
- in data 3/04/2015, la Società proponente ha fornito proprie osservazioni e minime modifiche progettuali;
- in data 20/04/2015, Regione Lombardia ha dato formale comunicazione del superamento dei motivi ostativi rilevati, chiedendo agli Enti coinvolti l'espressione di eventuali contributi ai fini di una richiesta di integrazioni al proponente;
- in data 5/05/2015, la Provincia di Pavia ha riconfermato, con nota poi recepita dalla Delibera di Giunta Provinciale n.106 del 18/05/2015, il parere già espresso in sede di Conferenza di Servizi, riaffermando la sussistenza di criteri escludenti per la realizzazione dell'impianto proposto, come stabiliti dal nuovo P.T.C.P., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 23 aprile 2015, in quanto le aree interessate dall'impianto ricadono nelle fasce di tutela (150 m) di elementi della rete ecologica ed insistono su una viabilità di interesse paesistico. Si sono poi ribaditi i criteri escludenti da normativa di P.G.T. comunale, ossia il divieto di installazione di aziende a rischio rilevante d'incidente su tutto il territorio comunale, di cui al D.Lgs. 334/1999, e il divieto di realizzare manufatti con altezze superiori ai 12 m di altezza;
- in data 22/05/2015, la Provincia di Pavia ha chiesto a Regione Lombardia la trasmissione di una copia del progetto completo delle parti secretate ed ha nuovamente riaffermato la necessità che venissero valutati i criteri escludenti già evidenziati;
- in data 10/07/2015, la Provincia di Pavia ha ricevuto il progetto completo, che è stato sottoposto all'esame della Commissione Provinciale per la V.I.A. competente per gli aspetti secretati nel progetto a suo tempo presentato (gestione rifiuti, A.I.A., emissioni in atmosfera);
- in data 14/07/2015, la Provincia di Pavia, con nota a firma del Presidente e dell'Assessore alla Politiche Ambientali, ha chiesto a Regione Lombardia la sospensione dell'iter dei procedimenti regionali in corso in modo da consentire una ulteriore valutazione della sussistenza di criteri localizzativi escludenti la realizzazione dell'impianto e la conseguente applicazione del motivo ostativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- in data 15/07/2015, la Società proponente ha trasmesso parere dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in merito alla compatibilità delle previsioni progettuali con la presenza del vicino aeroporto di Rivanazzano;

- in data 7/08/2015, Regione Lombardia ha comunicato di sospendere i procedimenti V.I.A. ed A.I.A., in accoglimento della richiesta della Provincia di Pavia, chiedendo contestualmente precisazioni in merito ai criteri escludenti più volte segnalati ed alla validità giuridica del PTCP approvato;
- in data 7/09/2015, la Provincia di Pavia ha trasmesso a Regione Lombardia un documento attestante la classificazione delle aree interessate dal progetto, secondo il nuovo P.T.C.P. approvato ed in fase di pubblicazione (poi avvenuta sul BURL n. 37 del 9 settembre 2015), dalla quale emerge la non idoneità ad ospitare l'impianto proposto;
- in data 14/10/2015, Regione Lombardia ha preso atto dei contenuti del documento della Provincia di Pavia, rilevando come dal PTCP emergano elementi di "non idoneità", ma nessun motivo escludente, e su questa base ha riattivato le procedure A.I.A. e V.I.A. sospese il 7 agosto;
- in data 19/10/2015, la Provincia di Pavia, con nota inviata alla competente struttura regionale, nel prendere atto della riattivazione delle procedure, ha rilevato la mancata indicazione da parte di Regione Lombardia di qualsivoglia motivazione a sostegno della dichiarata insussistenza di motivi escludenti, ha assunto l'impegno a fornire ulteriori elementi a sostegno del proprio orientamento sfavorevole all'impianto ed ha rinnovato l'istanza di sospensione dei procedimenti in corso, chiedendo al contempo l'avvio di un iter condiviso;
- in data 4/11/2015 ha risposto Regione Lombardia rigettando di fatto le richieste della Provincia di Pavia e sollecitando la trasmissione, entro dieci giorni, dei preannunciati ulteriori elementi da parte della Provincia;

Atteso che:

- la riattivazione della procedura comporta il passaggio alla fase di V.I.A., che si sostanzia nella raccolta delle eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni progettuali da parte degli Enti coinvolti, da inoltrare alla Società proponente, che avrà un tempo massimo di 45 giorni per rispondere, eventualmente prorogabili, su richiesta, di altri 45 giorni;
- Regione Lombardia dovrà esprimere nei successivi 90 giorni la compatibilità ambientale del progetto, che costituisce elemento propedeutico alla continuazione e conclusione del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Acquisito che Regione Lombardia ha espresso, pur senza darne adeguata motivazione, il parere che, allo stato attuale della procedura, non sia emersa la sussistenza di alcun criterio escludente l'insediamento dell'impianto di pirolisi nell'area individuata, ma solo elementi di "non idoneità" tra quelli indicati dalla Provincia di Pavia;

Ritenuto che, contrariamente a quanto espresso da Regione Lombardia, si debba rilevare la sussistenza dell'elemento escludente la localizzazione, determinato dalla espressa previsione contenuta nell'art. 20, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Retorbido, approvato nel novembre 2010, di tassativo divieto all'insediamento in tutto il territorio comunale *"di qualunque tipologia di attività a rischio di incidente rilevante, come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 334/99...."*, in quanto:

- l'impianto proposto è certamente a rischio di incidente rilevante;

- l'elemento escludente, legittimamente introdotto dal Comune di Retorbido, non sembra superabile in quanto l'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rubricato "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*", che, al comma 6, prevede che l'autorizzazione costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ha principalmente lo scopo di permettere, senza particolari appesantimenti procedurali, che gli impianti stessi possano essere realizzati anche su superfici non in possesso della specifica destinazione urbanistica;
- il P.G.T. di Retorbido confligge con la realizzabilità dell'insediamento non perché difetti un idoneo azionamento, ma per esplicita previsione contraria alla realizzabilità di impianti a rischio di incidente rilevante;
- l'introduzione della variante a questa previsione del P.G.T. per il tramite dell'A.I.A. non avrebbe il significato di sanare una lacuna dello strumento previsionale locale, bensì quello di imporre, autoritativamente, una scelta che sarebbe in palese contrasto con i criteri di governo del territorio approvati dal soggetto competente;
- pur in presenza, in giurisprudenza, di orientamenti contrastanti in tema della prevalenza dell'autorizzazione unica sulle previsioni urbanistiche locali, tanto che alcune sentenze hanno ritenuto legittimo il diniego alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, in aree non vocate, ai sensi della pianificazione urbanistica, mentre altre sentenze hanno riconosciuto alle autorità sovraordinate la facoltà di assumere scelte contrarie alla pianificazione comunale, a condizione che ciò fosse dettato dalla necessità di soddisfare un superiore interesse pubblico alla realizzazione delle opere, e quand'anche si volesse riconoscere la validità di quest'ultima tesi, occorrerebbe che la localizzazione a Retorbido dell'impianto di pirolisi risultasse, anche sotto il profilo ambientale, la migliore possibile, in termini di pubblico interesse, alla scala sovralocale, ciò che non è affatto;

Considerato che:

- l'individuazione di un fondato criterio escludente la localizzazione dell'impianto dovrebbe costituire il punto di arresto della procedura in corso, nella prospettiva di aprire una diversa e più ponderata procedura di valutazione di un impianto di trattamento di pneumatici usati come quello proposto, anche sul versante dell'individuazione preliminare dei criteri di localizzazione;
- la posizione assunta da Regione Lombardia non conforta nel prevedere un ripensamento sull'iter istruttorio avviato, rendendo indispensabile fare sintesi di tutti gli elementi di inidoneità rilevati sulla localizzazione, in modo tale da comporre un quadro escludente sostanziale ben più forte e concreto di qualsivoglia criterio formale;

Ritenuto che, a tal fine, si renda opportuno ricostruire i diversi passaggi autorizzatori riguardanti l'impianto di produzione di argilla espansa della società Laterite S.p.A., cui la Provincia di Pavia ha rinnovato, in data 10/6/2014, il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, come di seguito riportato:

- l'impianto per la produzione di argilla espansa sito in Località Giarone, in Comune di Retorbido, è stato realizzato nel 1977 da Valdata s.r.l.; l'azienda ha avviato ed esercitato la propria attività sulla base di autorizzazioni edilizie comunali ed autorizzazioni ambientali di settore allora vigenti e rilasciate dagli enti competenti (Regione e Comune);
- in data 22/11/2006, a seguito dell'entrata in vigore D.Lgs. 59/05 di recepimento della direttiva europea 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated Pollution Prevention and Control*, da cui l'acronimo IPPC), Regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Valdata s.r.l. con Decreto n. 13904; al riguardo si ricorda che:
 - per questa tipologia di impianto (industriale), il provvedimento A.I.A. autorizza l'esercizio dell'impianto e sostituisce le autorizzazioni ambientali settoriali;

- dall' 1/01/2008, come stabilito dalla L.R. 24/2006, la competenza in materia di A.I.A. è passata dalla Regione alle Province;
- a far data dall' 1/01/2006, il Decreto A.I.A. iniziale n. 13904 del 22 novembre 2006 ha subito le seguenti modifiche apportate da atti della Provincia:
 - Voltura n. 1 del 5 giugno 2009, con cui è stata trasferita la titolarità del Decreto A.I.A. da VALDATA s.r.l. a LARGES s.r.l., con esclusione però, dal perimetro IPPC dell'insediamento, dell'area su cui insiste il deposito delle polveri decadenti dai filtri di abbattimento, rimasta in capo a Valdata s.r.l., la quale a tutt'oggi ha disatteso la sentenza del TAR Lombardia dell'11 dicembre 2014 di rigetto del ricorso, presentato dalla ditta, avverso la diffida emessa dalla Provincia di Pavia a provvedere alla classificazione e allo smaltimento dei rifiuti presenti sull'area dello stabilimento, non avendo ancora ottemperato a quanto disposto dalla Provincia in relazione alla presentazione di *"un piano di quantificazione, classificazione e smaltimento dei rifiuti presenti sull'area dello stabilimento (cumuli di polveri da abbattimento da fumi e materiale derivante dalle attività di demolizione) con relativo cronoprogramma, da sottoporre all'Autorità competente ed agli Enti di controllo per la conseguente approvazione"*;
 - Autorizzazione di modifica non sostanziale di A.I.A. n. 11 del 23 novembre 2009 relativa a modifiche impiantistiche;
 - Autorizzazione n. 7 del 22 giugno 2010 relativa a modifiche impiantistiche;
 - Voltura n. 2 del 7 aprile 2011, con cui è stata nuovamente trasferita la titolarità del Decreto A.I.A. dalla ditta Larges s.r.l. alla società Laterlite S.p.A.;

Atteso che, in data 30/05/2011, la società Laterlite S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo di A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e che l'istruttoria di rinnovo di A.I.A. si è sostanziata nei seguenti passaggi:

- 18/01/2012: prima seduta della Conferenza di Servizi;
- 22/01/2012: nota con cui l'azienda ha precisato che nel corso del 2012 l'attività dello stabilimento si era limitata alla produzione di premiscelati, prevedendo la sola attività di produzione di premiscelati anche per il 2013;
- 22/11/2013: sopralluogo degli istruttori provinciali, durante il quale la ditta ha evidenziato che gli impianti per la produzione di argilla espansa, a causa del perdurare della crisi economica, erano fermi dal 2011, mentre il reparto premiscelati era in funzione; nel corso della visita è stata effettuata una verifica visiva dell'intero stabilimento che, considerato il prolungato periodo di fermo produttivo, non appariva in stato di particolare degrado, in quanto venivano comunque effettuate le opere necessarie di manutenzione ordinaria;
- 2/12/2013: seduta di chiusura della Conferenza di Servizi, durante la quale sono stati raccolti i pareri di competenza dell'Ufficio d'Ambito Territoriale e di ARPA ed è stata condivisa la bozza di Allegato tecnico all'AIA;
- 27/03/2014: nota con cui l'azienda sottolineava che, pur avendo sospeso la cottura dell'argilla nel forno, l'attività di produzione di premiscelati e di deposito era continuata e che tale attività, ancora presente, consentiva all'azienda di mantenere la presenza e di presidiare gli impianti in previsione di una possibile ripresa dell'attività produttiva, ritenendo pertanto importante completare l'iter autorizzativo relativo al rinnovo di AIA; per lo stesso motivo l'azienda evidenziava di aver ritenuto indispensabile ottenere anche l'autorizzazione all'estrazione della argilla dalla cava di Pozzol Groppo e di mantenere accessibile tale cava, giungendo alla conclusione che, a fronte di una possibile ripresa delle attività produttive, avrebbe ripristinato eventuali impianti smontati e messi al ricovero ed attuato le prescrizioni relative alle fasi di messa a regime degli impianti di abbattimento a presidio delle lavorazioni;

- 10/06/2014: la Provincia di Pavia, con atto R A.I.A. n. 1/2014, ha rinnovato il Decreto A.I.A. n. 13904 del 22 novembre 2006 alla Laterlite S.p.A., notificandolo all'azienda ed inviandone copia agli Enti interessati (Comune di Retorbido, ARPA, ASL, Ufficio d'Ambito Territoriale);
- 24/11/2014: Laterlite SpA ha chiesto di posticipare di 1 anno gli interventi di miglioramento programmati per il 2014 a causa del protrarsi del fermo produttivo e ha segnalato che avrebbe comunicato l'effettuazione dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio dell'A.I.A. alla ripresa dell'attività produttiva;
- 19/12/2014: ARPA ha trasmesso la relazione relativa a un controllo straordinario svolto il 10 dicembre presso l'impianto, in cui era riportato che al momento del sopralluogo era in essere solo l'attività di deposito dei premiscelati e che la mancata effettuazione dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio era compatibile con la situazione aziendale in essere;
- 9/11/2015: Laterlite S.p.A. ha chiesto lo stralcio dall'A.I.A. delle misure di miglioramento inizialmente programmate e non ancora realizzate, con l'impegno, in caso di ripresa dell'attività, alla riprogrammazione degli interventi proposti, comunicando che l'unica attuale attività svolta presso lo stabilimento di Retorbido riguarda il deposito e la vendita dei prodotti già confezionati, prodotti negli altri stabilimenti del gruppo;

Dato atto che:

- da questi passaggi si evince in modo chiaro ed inequivocabile che l'attività produttiva, per quanto ridotta a causa della crisi del settore edilizio, è continuata per tutto il periodo interessato e che era intenzione dell'azienda mantenere in efficienza l'impianto, confidando nella ripresa, tanto da richiedere il rinnovo dell'A.I.A.;
- al momento dell'entrata in vigore della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e di conseguente rilascio da parte di Regione Lombardia, nel novembre 2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Valdata s.r.l., l'impianto di produzione di argilla espansa era funzionante ed in possesso delle previgenti autorizzazioni al funzionamento;
- l'A.I.A. è stata rilasciata a fronte di uno stato dei luoghi preesistente, caratterizzato dalla presenza di un impianto industriale già autorizzato, che ha necessariamente comportato la classificazione dell'area di pertinenza come area produttiva;
- qualora la richiesta di l'A.I.A. per un impianto del genere fosse intervenuta sulla stessa area in fase successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 59/05, si sarebbe reso obbligatorio dare corso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, quale passaggio dirimente per avviare o meno la successiva procedura di A.I.A. o, quanto meno, si sarebbe avviata una procedura congiunta V.I.A. e A.I.A., analoga a quella attualmente in corso da parte della Regione, procedura che avrebbe certamente portato all'espressione di un parere negativo alla V.I.A., per il semplice fatto che quell'area non avrebbe potuto avere altra destinazione che quella agricola, tanto più in quanto di interesse paesaggistico/naturalistico, data la sua valenza di fascia di tutela dell'ambito ecologico definito dal torrente Staffora e dal torrente Rile;
- a maggior ragione scatterebbe, per un'area a destinazione agricola, quale naturalmente sarebbe quella interessata se non vi fosse un preesistente ambito produttivo, un criterio escludente per l'impianto di pirolisi proposto, dettato dai criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (paragrafo 14.6.2), dal momento che lo stesso Piano prevede che impianti di tipologia simile a quello proposto non possano essere localizzati ove vi sia una destinazione agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei parchi;
- l'intervenuto vigente P.T.C.P. della Provincia di Pavia ha individuato, in tempi non sospetti, un corridoio ecologico a contorno dell'area interessata, che interclude la stessa area, in modo da rimarcare la strategicità in termini di continuità e connettività ambientale e naturalistica;

- il torrente Staffora, con cui confina, è classificato tra i “corsi d’acqua di rilievo idrobiologico”, per i quali, tra l’altro, i Comuni sono chiamati ad esercitare una attenta tutela, considerando anche le parti del territorio che presentano significative relazioni con gli stessi e che il torrente Rile, pure confinante, è classificato corso d’acqua naturale/naturalizzato con forte connotazione ecologica;
- per quanto attiene in particolare la Rete Ecologica Regionale, l’area ricade all’interno del Corridoio Primario “Torrente Staffora”, nel quale, ai sensi della DGR 10967/09, allegato 7, sono ammesse solo “*Trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali*”, che certo non appartengono e neppure possono essere richiamate per l’impianto proposto;
- se è vero che il nuovo impianto andrebbe a sovrapporsi a quello esistente, senza significativo aggravio dell’ingombro fisico, è ancora più vero che la fase di esercizio determinerebbe una evidente trasformazione delle caratteristiche dei luoghi rispetto alla situazione attuale, a causa dell’effetto impattante dell’attività, con conseguente intensificazione e consolidamento della destinazione industriale di un’area per la quale il P.T.C.P. si pone come obiettivo una continuità ecologica, in modo da poterne perseguire la riqualificazione ecosistemica;

Ritenuto che:

- non possa e non debba sfuggire ad alcuno, meno che mai al decisore politico-amministrativo, che un conto è consentire il prosieguo e, a determinate condizioni, persino il potenziamento di una determinata attività produttiva esistente, quale quella della produzione di argilla espansa, fino al suo naturale esaurimento, ben altro e diverso conto è consentire la sovrapposizione e l’avvio di un impianto di tutt’altra e ben più impattante natura e finalità in un’area che invece andrebbe recuperata, a cessata attività esistente, alla sua funzione naturale di corridoio ecologico nel contesto di un territorio a forte vocazione agricola e turistica d’eccellenza;
- anche quando non si voglia considerare questo aspetto, peraltro del tutto logico, in quanto riferito ad una situazione quale avrebbe potuto e dovuto essere, ma che, per esclusive ragioni di sequenze temporali di atti, norme ed eventi, tale in effetti non è, si sarebbe comunque dovuto, al momento di dare corso alle procedure di V.I.A. e di A.I.A., e ancora si dovrebbe, da parte di Regione Lombardia, tenere in debita considerazione il dato incontrovertibile che:
 - mantiene inalterata validità il Decreto A.I.A. n. 13904 del 22 novembre 2006, rinnovato dalla Provincia il 10 giugno 2014, alla Laterlite S.p.A. per l’impianto di produzione di argilla espansa operante in comune di Retorbido;
 - sulla stessa area la società Italiana Energetica Tire s.r.l. ha presentato la proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di pirolisi per il recupero di pneumatici usati, su cui è d’obbligo il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale come condizione per il funzionamento;

Acclarato che:

- la natura assolutamente diversa, sotto qualsivoglia aspetto, delle due attività – produzione di argilla espansa, da un lato, e trattamento di rifiuti (pneumatici usati) mediante pirolisi, dall’altro – rende del tutto impossibile qualsiasi ipotesi di volturazione, senza soluzione di continuità, del titolo autorizzativo oggi in capo a Laterlite S.p.A. a favore della società Italiana Energetica Tire s.r.l. per l’impianto di pirolisi, tanto che la stessa Società ha presentato domanda di insediamento di un nuovo impianto;
- di conseguenza, sulla base di un argomento logico prima ancora che giuridico, il nuovo impianto oggetto della richiesta di trattamento rifiuti, potrà insediarsi – ammesso che il procedimento pendente di Valutazione di Impatto Ambientale e connessa Autorizzazione Integrata Ambientale si concluda favorevolmente – solo a seguito della cessazione della attività oggi svolta sul sito da Laterlite S.p.A.;

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo a Laterlite S.p.A, al paragrafo E.10 *Interventi sull'area alla cessazione dell'attività* dell'Allegato Tecnico, prescrive che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente secondo quanto disposto dal novellato art. 6, comma 16, punto f) del D.Lgs. n.152/06, tanto che Laterlite S.p.A., una volta chiuso il proprio impianto, dovrà dare corso alle prescritte attività di ripristino;
- in previsione di tale evento, rientra nelle facoltà istituzionali del Comune di Retorbido dare corso alla procedura di approvazione di apposita variante al P.G.T. mediante la quale sia stabilito che, al momento in cui dovesse cessare l'attività della Laterlite s.p.a., le superfici attualmente interessate dall'insediamento, oggi azionate come tessuto industriale consolidato prevalentemente produttivo, saranno qualificate come tessuto agricolo e, per le parti prossime agli alvei incisi dei Torrenti Staffora e Rile, come aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica;
- la condizione della cessazione dell'attività da parte di Laterlite s.p.a. segnerebbe necessariamente una discontinuità riguardo alla qualificazione dell'area che, da industriale diventerebbe agricola;

Ritenuto che, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate e indipendentemente dagli atti che Comune e Provincia hanno assunto o andranno ad assumere, si renda possibile rilevare la **sussistenza dell'elemento escludente la prosecuzione della procedura in atto**, determinato dal fatto che l'istanza presentata dalla società Italiana Energetica Tire s.r.l. avrebbe dovuto essere dichiarata manifestamente infondata, poiché presuppone la realizzazione di un insediamento sulle medesime superfici sulle quali insiste un'altra attività, neppur lontanamente riconducibile a quella proposta e, peraltro, autorizzata ad un soggetto diverso, quasi a dire che si è chiesta l'autorizzazione ad avviare una nuova attività in casa d'altri, con l'aggravante che l'eventuale subentro nell'attività di Laterlite s.p.a. da parte di Tire s.r.l., avrebbe il solo effetto di porre in capo a quest'ultima tutte le responsabilità e gli oneri connessi all'eventuale necessità di ripristino ambientale;

Ritenuto inoltre che tale elemento escludente risulti, ove occorresse, ulteriormente rafforzato dall'assenza iniziale e ancora perdurante di qualsivoglia soluzione localizzativa alternativa, neppure, come invece si dovrebbe fare, in termini di valutazione comparativa, inducendo così a ritenere che la localizzazione proposta derivi da una banale disponibilità d'area e non già, come dovrebbe essere per un impianto di carattere innovativo, da accurati criteri localizzativi, tanto più quando si consideri che, se è pur vero che il D. Lgs. 152/06, all'art. 196, comma 3, stabilisce che le Regioni privilegino realizzazioni di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in aree industriali, aggiunge la necessità di una valutazione di compatibilità con le caratteristiche delle aree medesime, non potendosi al riguardo trascurare che l'area ex "Valdata" non rappresenta tanto un'area industriale, quanto un elemento territoriale ove è localizzato un unico insediamento, realizzato in un periodo in cui le prassi di tutela ambientale e paesaggistica non erano ancora codificate e che oggi va interpretato quale entità "fuori contesto", da cui viene a determinarsi un forte elemento di interferenza e degrado rispetto ad un assetto dei luoghi coerente con le odierne aspirazioni;

Dato atto che i due elementi di esclusione individuati – il divieto tassativo all'insediamento nel territorio comunale di attività a rischio di incidente rilevante e l'infondatezza manifesta dell'istanza per la realizzazione di un impianto la cui localizzazione coincide con una autorizzazione rilasciata ad altro soggetto e per ben diversa attività produttiva – ma anche uno solo dei due, costituiscono condizione sufficiente per una immediata espressione di parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, con conseguente interruzione del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Preso atto della diversa e contrastante convinzione espressa da Regione Lombardia che non sussistano elementi escludenti e della conseguente intenzione di portare a compimento la procedura in atto;

Ritenuto che, in questo contesto, nulla debba essere lasciato di intentato per dare fondamento, anche dal punto di vista squisitamente tecnico, alla contrarietà alla proposta localizzazione dell'impianto;

Dato atto che la Commissione Provinciale V.I.A. aveva rilevato e segnalato alla Regione forti criticità e precise carenze su un progetto a quel momento ancora coperto, per parti significative, da segreto industriale e, come tale, inevitabilmente esposto a valutazioni parziali e comunque viziate dalla incompletezza delle informazioni disponibili;

Atteso che l'avvenuta trasmissione della documentazione completa ha reso ora possibile il necessario approfondimento di merito che ha portato la Commissione Provinciale a produrre più fondate e articolate valutazioni, peraltro destinate a essere successivamente sviluppate a seguito della presentazione di ulteriori integrazioni progettuali da parte del soggetto proponente;

Ritenuto che si renda utile e opportuno dare piena evidenza agli ancora persistenti elementi tecnici di perplessità e criticità sia in relazione al progetto, sia e ancor più in relazione al rapporto tra l'impianto e l'area di insediamento individuata, rilevati dalla Commissione Provinciale, che la Provincia di Pavia si appresta a trasmettere a Regione Lombardia all'interno della procedura in corso, riportandoli articolati nei singoli ambiti tematici.

- **Gestione dei rifiuti**
 - risulta mancante l'indicazione delle caratteristiche dei materiali End Of Waste (EOW), ovvero i cosiddetti "prodotti finiti", ottenuti dall'attività di recupero (olio leggero e pesante, *carbon black*, fanghi oleosi e acciaio);
 - la prevista possibilità di utilizzare, come sottofondo, i materiali derivanti dalla demolizione di alcuni edifici non è sostenuta da puntuale riferimento all'attività di frantumazione di rifiuti inerti mediante campagna mobile di trattamento né alle specifiche di settore per il riutilizzo;
 - in relazione allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi prodotti, si deve avere certezza circa il fatto che l'area dedicata sia provvista di tettoia, di canalina per la raccolta acque e di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- **Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale**
 - venga fornita la descrizione degli impianti di abbattimento in relazione alle Best Available Techniques (B.A.T.), ovvero le migliori tecniche disponibili;
 - venga applicata la procedura relativa alla redazione della relazione di riferimento, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014;
 - venga prodotto lo studio preliminare di impatto odorigeno redatto secondo i criteri della vigente normativa regionale con la definizione anche dei precursori degli odori;
 - venga prodotto lo studio di impatto sanitario;
 - venga prodotto lo studio dell'impatto ambientale aggiuntivo del proponendo impianto rispetto alla situazione esistente;
 - venga prodotta la relazione sulla sostenibilità economica del progetto, comprensiva dei tempi di rientro e del programma di finanziamento;
 - venga prodotta copia del contratto di affitto/titolo di disponibilità dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto attualmente in capo a Laterlite;
 - venga prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto destinato a espletare la gestione dell'impianto, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti.

Al fine di scongiurare possibili future situazioni di abbandono e/o di contaminazioni, è parere della Commissione Provinciale che si debba prevedere l'obbligo in capo alla Italiana Energetica Tire s.r.l. alla riqualificazione dell'area del perimetro dell'impianto IPPC di Laterlite SpA, esclusa dal nuovo impianto di trattamento pneumatici fuori uso e attualmente interessata da impianti per la produzione di argilla espansa; sarebbe utile, ai fini di una migliore comprensione di sostenibilità e ricadute del progetto, avere copia dei contratti stipulati con il Consorzio Ecopneus per la fornitura dei pneumatici fuori uso, avendo particolare riguardo per il sito ex Ecogomma di Castelletto di Branduzzo, anche in termini di flussi sulla viabilità provinciale interessata.

- Emissioni in atmosfera

- relativamente alla quantità delle sostanze emesse, in particolare alle emissioni derivanti dalla combustione dei gas di pirolisi, non sono riportati dati analitici di impianti simili su scala industriale, come quello sito in Giappone, ma nemmeno di impianti pilota o sperimentali o comunque dati di letteratura su processi analoghi;
- non viene indicato il metodo di calcolo per la determinazione dei flussi di massa delle emissioni in atmosfera, riportati nello studio di impatto ambientale presentato dall'azienda;
- su inquinanti atmosferici, quali polveri ed ossidi di azoto, l'azienda attesta valori emissivi massimi garantiti entro i limiti di legge, ma superiori, in relazione alla tecnologia adottata, a quelli indicati dalle linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche possibili a livello europeo per il settore incenerimento, mentre sarebbe lecito attendersi e fondato richiedere, su un impianto tanto innovativo, che i valori rientrino da subito nei parametri fissati dalle stesse linee guida;
- per quanto riguarda l'impianto di combustione alimentato a metano, la velocità dell'effluente al camino risulta non conforme al valore previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 3934 del 2012 e la percentuale del tenore di ossigeno di riferimento per la determinazione dei limiti è errata; si rende utile che l'azienda fornisca anche i dati relativi al consumo di metano al fine di valutare l'altezza minima del camino;
- in relazione alla tipologia impiantistica e dei rifiuti trattati, il sistema di controllo delle emissioni derivanti dal processo di pirolisi dovrà essere implementato con un campionatore in continuo delle diossine.

La Commissione Provinciale ha poi rilevato, in relazione ai prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, all'energia prodotta e ai rifiuti decadenti dal processo, come l'azienda non abbia evidenziato le quantità attese, con ciò determinando la sostanziale impossibilità di cogliere i reali vantaggi e l'economicità dell'impianto; è parso utile ricordare che l'olio combustibile derivante dal ciclo di recupero dei pneumatici fuori uso, per essere definito tale e poi commercializzato come combustibile, dovrà avere le caratteristiche previste dalla disciplina vigente ed essere idoneamente certificato dalla Agenzia delle Dogane, quale ente competente.

- Viabilità

- a fronte di una previsione, con impianto in esercizio, di 80 transiti giornalieri di autovetture e 94 transiti giornalieri di mezzi pesanti, si richiede vengano fornite le dovute precisazioni in merito ai tragitti percorsi dai mezzi di approvvigionamento dei pneumatici fuori uso (quasi il 90% dei mezzi in entrata all'impianto), nonché alla localizzazione dei centri di raccolta e stoccaggio da cui verranno prelevati gli PFU da conferire;
- risulta mancante la dovuta valutazione sul nodo di accesso/uscita dell'impianto localizzato sulla S.P. n. 1 "Bressana Bottarone-Salice Terme" in comune di Retorbido, come pure manca l'analisi di uno scenario da rischio incidente, con eventuale perdita di carico, soprattutto sulla viabilità più prossima all'impianto.

Resta fermo che il calibro della viabilità provinciale (con una corsia per senso di marcia), su cui insiste un traffico prevalentemente di tipo commerciale e di tipo turistico/residenziale, con concentrazioni soprattutto nelle ore di punta del mattino (dalle 07.00 alle 09.00), non risulta idoneo a sostenere il transito dei mezzi pesanti generati dalla presenza dell'impianto, tanto meno di mezzi di trasporto di rifiuti speciali e pericolosi, che potrebbero compromettere, in caso di incidente, significative caratteristiche di tipo paesaggistico e ambientale dell'area;

- Parere dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) in merito alla compatibilità delle previsioni progettuali con la presenza del vicino aeroporto di Rivanazzano.
 - in considerazione del fatto che sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera, si è indicata la necessità di una revisione dello studio inerente le ricadute delle emissioni, allo stato basato su dati climatologici già ritenuti poco rappresentativi per la zona di Retorbido, che tenga in debito conto le osservazioni del Comune sulla reale quota di campagna e che sia funzionale a definire una scelta localizzativa idonea a garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri di legge; andrà prodotto, in ottemperanza ad altra prescrizione dell'E.N.A.C., un apposito studio, non presente nella documentazione progettuale, relativo a eventuali emissioni di gas o fumi che possono determinare turbolenze atmosferiche pericolose per il volo;

Ritenuto che, a fronte di un impianto che è senza eguali in Italia e si basa su tecnologia giapponese di cui si ha scarsa conoscenza e nessuna esperienza, tale da aver reso opportuno procedere alla costituzione di una apposita Commissione composta da 5 "Saggi", sia logico, coerente e scientificamente fondato attendersi e attendere che la stessa Commissione, nel valutare la sostenibilità, sotto i diversi aspetti, dell'impianto, definisca contestualmente e preliminarmente alla procedura di localizzazione precisi criteri localizzativi per un impianto del genere, ponendo rimedio ad una localizzazione acritica e burocratica in un'area ad elevata naturalità e di particolare sensibilità paesistico-ambientale, caratterizzata da una vocazione agricola e turistica d'eccellenza, qual è quella individuata in comune di Retorbido;

Considerato, da ultimo e su un piano più generale, che la proposta di localizzazione dell'impianto di pirolisi, ma anche di un qualunque altro impianto di trattamento rifiuti, non avrebbe avuto titolo per essere presentata, se Regione Lombardia avesse operato una più decisa azione di tutela dell'ambiente naturale nelle aree appartenenti alla Rete Ecologica Regionale, allo stato sottoposte dal Piano Regionale Gestione Rifiuti a semplice "criterio penalizzante" per l'insediamento di impianti di trattamento rifiuti,

il Consiglio Provinciale

chiede

fermamente la sospensione dell'iter autorizzativo in attesa della conclusione del lavoro da parte dei 5 saggi e del necessario confronto sulle risultanze, da tenersi sia con le istituzioni che con le espressioni civiche del territorio

esprime

la propria ferma, irrevocabile convinzione che si renda indispensabile provvedere, da parte di Regione Lombardia, alla modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti, ascrivendo a "criterio escludente", per l'insediamento e la modifica di impianti di trattamento rifiuti, le aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete Ecologica

impegna

la Giunta Provinciale a produrre formale sollecitazione in tal senso a Regione Lombardia, già all'interno della procedura in atto di revisione del piano gestione rifiuti provinciale in adeguamento ai nuovi criteri regionali dettati dal PRGR, da adottare nel più breve tempo possibile, anche mediante l'integrazione della prevista cartografia delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti smaltimento e recupero di rifiuti sul territorio provinciale, con apposita diversa cartografia caratterizzante quali aree escludenti tale localizzazione quelle appartenenti alla Rete Ecologica Regionale, provinciale e locale.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato

il Consiglio Provinciale

approva

la Relazione del Presidente della Provincia e il presente Ordine del Giorno, che da essa promana

provvede

a trasmetterlo ai competenti Organi tecnici e politico-amministrativi di Regione Lombardia

si impegna

a darne formale e sostanziale sostegno in tutte le sedi preposte.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
F.to Poma

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Urbano

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/00 viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico Provinciale oggi 4/12/2015 con il numerodel registro delle pubblicazioni ,su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi

Dal 4/12/2015 al 18/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Rossi

Si certifica che la presente deliberazione

- Diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs n. 267/00 e s.m.e i.).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/00 e s.m. e i.).
- Viene inoltrata al Prefetto ai sensi dell'art.135 - comma 2 - del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Pavia, li 3/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Urbano

per copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO GENERALE
(Chiarita Carmela Urbano)





**GIUNTA PROVINCIALE
COPIA**

DELIBERAZIONE N° 225 /2015 Seduta del 27/11/2015 ore 08.30 Prot. n. 77783

	Presenti	Assenti
<i>Presidente</i>	X	
<i>Assessori provinciali</i>		
<i>Vice Presidente</i>		X
MILENA D'IMPERIO	X	
MICHELE BOZZANO	X	
FRANCESCO BRENDOLISE	X	
PAOLO GRAMIGNA		X
EMANUELA MARCHIAFAVA	X	
MAURIZIO VISPONETTI	X	

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

OGGETTO: PRESA D'ATTO CON APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E ESPRESSIONE CONTESTUALE DI ORIENTAMENTO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PNEUMATICI FUORI USO), DA UBICARSI IN COMUNE DI RETORBIDO (PV), PROPOSTO DALLA SOCIETA' ITALIANA ENERGETICA TIRE SRL.

Il presente atto è costituito da:

- n. 6 pagine compresa la presente
- Allegato n. 1
- foglio pareri

LA GIUNTA PROVINCIALE

Sentita la relazione dell'Assessore alle Politiche Ambientali, Riserve Naturali e di Pianificazione e Coordinamento Territoriale Michele Bozzano;

Premesso che:

- che in data 04/11/2014 la Società Italiana Energetica Tire srl ha presentato istanze di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti (recupero Pneumatici Fuori Uso), da ubicarsi in comune di Retorbido;
- ai sensi della DGR n. 13866 del 11/12/2009 si tratta di un impianto innovativo la cui competenza autorizzativa è in capo alla Regione e ricade nella categoria IPPC 5.2. "Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora" di cui all'allegato VIII alla parte seconda del DLGS 152/06 e s.m.i., ed è altresì previsto sia sottoposto a procedura di VIA regionale;
- la Società proponente ha presentato documentazione aggiuntiva in data 22/12/2014 e in data 10/02/2015 e che la pubblicazione di avviso di deposito delle istanze è avvenuta il 03/02/2015;
- in data 03/03/2015 si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi, indetta da Regione Lombardia, la fine della presentazione del progetto e dell'esame di eventuali motivi ostativi per la realizzazione dello stesso;
- in sede di C.d.S. sopra citata la Provincia di Pavia ha depositato la DGP n. 30/2015 del 24/02/2015, n. di prot. 10671, con la quale si è espresso orientamento non favorevole in relazione alla realizzazione dell'impianto in oggetto rilevando molteplici criticità per la realizzazione dello stesso;
- alla luce delle risultanze della C.d.S. del 03/03/2015, Regione Lombardia ha comunicato alla Società Italiana Energetica Tire un preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, avendo rilevato alcuni motivi ostativi per la realizzazione dell'impianto in argomento;
- la suddetta Società proponente, in data 03/04/2015, prot. prov. n. 22543, ha prodotto documentazione integrativa di modifiche progettuali per il superamento dei motivi ostativi rilevati da Regione Lombardia;
- alla luce di quanto sopra, ritenendo superati i motivi ostativi precedentemente evidenziati, Regione Lombardia, con nota del 20/04/2015 di prot. prov. n. 26213, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per la realizzazione dell'impianto di pirolisi di pneumatici fuori uso e la possibilità di trasmettere, da parte degli enti locali interessati, eventuali contributi ai fini di una richiesta di integrazioni progettuali;
- in data 05/05/2015, la Provincia di Pavia ha riconfermato, con nota poi recepita dalla Delibera di Giunta Provinciale n.106 del 18/05/2015, il parere già espresso in sede di Conferenza di Servizi, riaffermando la sussistenza di criteri escludenti per la realizzazione dell'impianto proposto, come stabiliti dal nuovo P.T.C.P., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 23 aprile 2015, in quanto le aree interessate dall'impianto ricadono nelle fasce di tutela (150 m) di elementi della rete ecologica ed insistono su una viabilità di interesse paesistico. Si sono poi ribaditi i criteri escludenti da normativa di P.G.T. comunale, ossia il divieto di installazione di

aziende a rischio rilevante d'incidente su tutto il territorio comunale, di cui al D.Lgs. 334/1999, e il divieto di realizzare manufatti con altezze superiori ai 12 m di altezza;

- in data 22/05/2015, la Provincia di Pavia ha chiesto a Regione Lombardia la trasmissione di una copia del progetto completo delle parti secretate ed ha nuovamente riaffermato la necessità che venissero valutati i criteri escludenti già evidenziati;
- in data 10/07/2015, la Provincia di Pavia ha ricevuto il progetto completo, che è stato sottoposto all'esame della Commissione Provinciale per la V.I.A. competente per gli aspetti secretati nel progetto a suo tempo presentato (gestione rifiuti, A.I.A., emissioni in atmosfera);
- in data 14/07/2015, la Provincia di Pavia, con nota a firma del Presidente e dell'Assessore alla Politiche Ambientali, ha chiesto a Regione Lombardia la sospensiva dell'iter dei procedimenti regionali in corso in modo da consentire una ulteriore valutazione della sussistenza di criteri localizzativi escludenti la realizzazione dell'impianto e la conseguente applicazione del motivo ostativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- in data 15/07/2015, la Società proponente ha trasmesso parere dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in merito alla compatibilità delle previsioni progettuali con la presenza del vicino aeroporto di Rivanazzano;
- in data 07/08/2015, Regione Lombardia ha comunicato di sospendere i procedimenti V.I.A. ed A.I.A., in accoglimento della richiesta della Provincia di Pavia, chiedendo contestualmente precisazioni in merito ai criteri escludenti più volte segnalati ed alla validità giuridica del PTCP approvato;
- in data 07/09/2015, la Provincia di Pavia ha trasmesso a Regione Lombardia un documento attestante la classificazione delle aree interessate dal progetto, secondo il nuovo P.T.C.P. approvato ed in fase di pubblicazione (poi avvenuta sul BURL n. 37 del 9 settembre 2015), dalla quale emerge la non idoneità ad ospitare l'impianto proposto;
- in data 14/10/2015, Regione Lombardia ha preso atto dei contenuti del documento della Provincia di Pavia, rilevando come dal PTCP emergano elementi di "non idoneità", ma nessun motivo escludente, e su questa base ha riattivato le procedure A.I.A. e V.I.A. sospese il 7 agosto;
- in data 19/10/2015, la Provincia di Pavia, con nota inviata alla competente struttura regionale, nel prendere atto della riattivazione delle procedure, ha rilevato la mancata indicazione da parte di Regione Lombardia di qualsivoglia motivazione a sostegno della dichiarata insussistenza di motivi escludenti, ha assunto l'impegno a fornire ulteriori elementi a sostegno del proprio orientamento sfavorevole all'impianto ed ha rinnovato l'istanza di sospensione dei procedimenti in corso, chiedendo al contempo l'avvio di un iter condiviso;
- in data 04/11/2015 ha risposto Regione Lombardia rigettando di fatto le richieste della Provincia di Pavia e sollecitando la trasmissione, entro dieci giorni, dei preannunciati ulteriori elementi da parte della Provincia;

Visto il parere del Dirigente del Settore Sviluppo e Lavoro, Servizi alla Persona e all'Impresa, allegato quale parte integrante al presente atto che rileva il permanere delle criticità e delle carenze progettuali, come integrate dalle valutazioni al progetto completo non secretato, già indicate con il parere n. 02/2015 del 23/02/2015, allegato alla DGP n. 30/2015 del 24/02/2015, confermate con nota del 05/05/2015, allegata alla DGP n. 106/2015 del 18/05/2015 ed evidenza ulteriori elementi

escludenti circa la localizzazione dell'impianto, la prosecuzione della procedura in atto nonché le criticità legate al traffico veicolare come emerso dal tavolo tecnico intersettoriale istituito con DGP n.170 del 29/09/2015;

Considerato che anche l'esame del progetto completo delle parti precedentemente secretate non ha risolto le carenze e le criticità sia di tipo localizzativo che progettuale già rilevate e che, inoltre, sono emerse ulteriori problematiche per la realizzazione dell'impianto di pirolisi a fronte del parere espresso dall'Ente Nazionale Aviazione Civile;

Dato atto che la proposta di realizzazione dell'impianto in oggetto sarà discussa in sede di seduta di Consiglio Provinciale del 27/11/2015, nel quale verrà valutata una relazione del Presidente che in sostanza riprendendo gli elementi di criticità e carenze progettuale rilevati dai suddetti pareri e dal tavolo tecnico intersettoriale istituito con DGP n.170 del 29/09/2015, individua la sussistenza di motivi escludenti di tipo localizzativo e procedurale che si provvederà ad inviare a Regione Lombardia come ulteriore elemento di valutazione;

Preso atto della richiesta pervenuta da parte di Regione Lombardia, agli atti con prot. 72691 del 04/11/2015, di fornire gli ulteriori elementi istruttori;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Settore Sviluppo e Lavoro, Servizi alla Persona e all'Impresa, Anna Betto, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, in data 25/11/2015;

Dato atto che l'atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comportante impegni di spesa, diminuzioni di entrata e valutazioni di sorta da parte del servizio finanziario in merito a variazioni economico-patrimoniali conseguenti, al rispetto degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità.

Visto l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto con approvazione degli esiti istruttori espressi con parere n. 6/2015 dalla Dirigente del Settore Sviluppo e Lavoro, Servizi alla Persona e all'Impresa, parte integrante del presente atto (Allegato 1);
2. di confermare l'orientamento sfavorevole già espresso con DGP n. 30/2015 del 24/02/2015 e con DGP n. 106/2015 del 18/05/2015 in relazione alla proposta di realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti (Pneumatici Fuori Uso), da ubicarsi in comune di Retorbido (PV), proposto dalla Società Italiana Energetica Tire srl ;
3. di provvedere al successivo invio a Regione Lombardia dell'ordine del giorno, così come approvato, del Consiglio Provinciale convocato per il 27/11/2015;

SUCCESSIVAMENTE

- riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente atto, considerato che ci si è impegnati alla presentazione di ulteriori contributi al fine di una richiesta di integrazioni al proponente da parte di Regione Lombardia per il 27/11/2015;
- visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



SETTORE SVILUPPO E LAVORO – SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

PROT. n. 77783 del 25/11/2015

OGGETTO: DGP/ PRESA D'ATTO CON APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E ESPRESSIONE CONTESTUALE DI ORIENTAMENTO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PNEUMATICI FUORI USO), DA UBICARSI IN COMUNE DI RETORBIDO (PV), PROPOSTO DALLA SOCIETA' ITALIANA ENERGETICA TIRE SRL.


Parere del responsabile del Settore Sviluppo e Lavoro - Servizi alla Persona e all'impresa.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Settore Sviluppo e Lavoro
Servizi alla Persona e all'Impresa
Anna Betto

Pavia, 25/11/2015





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE**
f.to Bosone

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Urbano

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/00 viene pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico Provinciale oggi 4 DIC 2015 con il numero.....del registro delle pubblicazioni ,su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi

Dal 4 DIC 2015 al 18 DIC 2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Urbano

Si certifica che la presente deliberazione

- Diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs n. 267/00 e s.m.e i.).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/00 e s.m. e i.).
- Viene inoltrata al Prefetto ai sensi dell'art.135 - comma 2 - del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
- Viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Pavia, li 3 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Urbano

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Chiara Cattolico)





ALLEGATO¹..... alla deliberazione GP
n. 225/14483 anno 2015

Settore Sviluppo e Lavoro – Servizi alla Persona e all’Impresa

PARERE N. 6/2015

Prot. N. 77967 del 25/11/2015

Class/Fasc: 2015.009.006.8

Istanze di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti (recupero Pneumatici Fuori Uso), da ubicarsi in comune di Retorbido. Proponente: Soc. Italiana Energetica Tire srl. Parere a seguito dell’esame del progetto completo trasmesso il 10/07/2015.

La Responsabile del Settore Sviluppo e Lavoro – Servizi alla Persona e all’Impresa

visto l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;


visti i Decreti Presidenziali repertorio n. 35/2013 del 11/07/2013 e repertorio n. 1/2015 del 13/01/2015, di nomina della Responsabile del Settore Sviluppo e Lavoro – Servizi alla Persona e all’Impresa;

richiamata la documentazione presentata dalla proponente società Italiana Energetica Tire srl;

vista la relazione di istruttoria redatta dai competenti uffici, n. di repertorio 880 del 04/11/2015, dalla quale si evince in particolare quanto segue


per quanto attiene l’iter del procedimento:

- la proposta progettuale di realizzazione di un impianto di pirolisi per il recupero di pneumatici usati in comune di Retorbido è stata trasmessa alla Provincia di Pavia in data 04/11/2014. Ai sensi della l.r. 26 del 2003 e ss.mm.ii., art. 17, comma 1, lettera c-bis), si tratta di un impianto innovativo la cui competenza autorizzativa e di espletamento della procedura di valutazione ambientale è in capo alla Regione. La categoria A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) di riferimento è “5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora” di cui all’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., mentre viene previsto l’espletamento della procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) regionale in ragione dei quantitativi di rifiuti gestiti (100 t/giorno di Pneumatici Fuori Uso), ai sensi dell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L’innovatività dell’impianto proposto, ai sensi della legge regionale succitata, è dovuta al fatto che lo stesso è realizzato sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale.
- In data 05/12/2014, a seguito di verifica di completezza formale delle istanze in argomento, la Regione Lombardia, titolare dei procedimenti di V.I.A. e di A.I.A., ha chiesto il completamento di quanto presentato e la ripubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito del progetto ai fini dell’avvio delle procedure; la Società proponente ha presentato



documentazione aggiuntiva in data 22/12/2014 e in data 10/02/2015. La pubblicazione di deposito delle istanze è avvenuta il 03/02/2015, con contestuale avvio dei procedimenti.

- In data 03/03/2015 si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi (C.d.S.); in tale sede, ~~la Provincia di Pavia ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto~~ proposto con Delibera di Giunta Provinciale n. 30/2015 del 24/02/2015. Detto parere è stato motivato richiamando una serie di carenze progettuali e di criticità connesse nelle specifiche caratteristiche impiantistiche e di localizzazione, come esposte nel parere dirigenziale n. 2/2015 del 23/02/2015 allegato alla stessa Delibera. Si è altresì segnalata la sussistenza di criteri escludenti la realizzazione di un impianto rifiuti di tale tipologia nel luogo prescelto derivanti dai criteri localizzativi stabiliti dal Piano Provinciale per la Gestione di Rifiuti, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed dal Piano di Governo del Territorio comunale di Retorbido.
- Regione Lombardia, valutando gli esiti della prima seduta di C.d.S. ed i contenuti dei pareri degli Enti intervenuti, ha rilevato la sussistenza di due motivi ostativi all'autorizzazione del progetto, rispetto a tutti quelli segnalati, proponendo un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90 con nota del 27/03/2015. Successivamente, a fronte delle osservazioni e le minime modifiche progettuali proposte da Italiana Energetica Tire del 03/04/2015, con nota del 20/04/2015, ha comunicato il superamento dei motivi ostativi rilevati chiedendo agli Enti coinvolti l'espressione di eventuali contributi ai fini di una richiesta di integrazioni al proponente.
- La provincia di Pavia, con nota del 05/05/2015 recepita dalla Delibera di Giunta Provinciale n.106/2015 del 18/05/2015, ha ribadito il parere già espresso in sede di Conferenza di Servizi del 03/03/2015 riaffermando contestualmente la sussistenza di criteri escludenti per la realizzazione dell'impianto proposto, come stabiliti dal nuovo PTCP in adeguamento alla l.r. 12/2005 definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 23 aprile 2015, in quanto le aree interessate ricadono nelle fasce di tutela (150 m) di elementi della rete ecologica ed interferiscono una viabilità di interesse paesistico. Inoltre si sono ribaditi i già segnalati criteri escludenti da normativa di PGT comunale, ossia il divieto di installazione di aziende a rischio rilevante d'indicente su tutto il territorio comunale, di cui al D.Lgs. 334/1999, e il divieto di realizzare manufatti con altezze superiori ai 12 m di altezza.
- In data 22/05/2015, la Provincia di Pavia ha ritenuto di chiedere a Regione Lombardia la trasmissione di una copia del progetto completo delle parti secretate ed ha nuovamente riaffermato la necessità che venissero valutati i criteri escludenti già proposti.
- In data 10/07/2015, il progetto completo richiesto è stato ricevuto ed è stato esaminato dai componenti della Commissione provinciale per la V.I.A. competenti per gli aspetti secretati nel progetto a suo tempo presentato (gestione rifiuti, A.I.A., emissioni in atmosfera).
- In data 15/07/2015 la Società proponente ha trasmesso parere dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in merito alla compatibilità delle previsioni progettuali con la presenza del vicino aeroporto di Rivanazzano, che viene di seguito esposto e valutato.
- Regione Lombardia, con nota del 07/08/2015, ha ritenuto di sospendere i procedimenti V.I.A. ed A.I.A. per una durata di trenta giorni, su specifica richiesta del Presidente della Provincia di Pavia, chiedendo contestualmente alla Provincia alcune precisazioni in merito ai criteri escludenti più volte segnalati dalla stessa ed alla validità giuridica del PTCP approvato.
- La Provincia di Pavia, con nota del 07/09/2015, prot. n. 58916, in risposta alla richiesta di cui sopra, ha trasmesso a Regione Lombardia un documento attestante la classificazione delle aree interessate dalla proposta progettuale secondo il nuovo P.T.C.P., approvato ed in fase di pubblicazione, dalla quale emerge la non idoneità delle stesse ad ospitare l'impianto progettato.



- La pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante al PTCP in adeguamento alla l.r. 12/2005 ed al Piano Territoriale Regionale, è avvenuta sul BURL del 09/09/2015, n.37 avvisi e concorsi.
- ~~Regione Lombardia, con nota del 14/10/2015, ha preso atto dei contenuti di quanto~~ trasmesso dalla Provincia di Pavia in data 07/09/2015, ossia che non sussistono elementi ostativi connessi al PTCP approvato, bensì una "non idoneità" localizzativa del progetto in questione; inoltre, dando atto della non sussistenza di motivi escludenti da PTCP, ha riattivato le procedure AIA e VIA sospese il 07/08/2015.
- La Provincia di Pavia, con nota del 19/10/2015- prot. n. 69043, a seguito della suddetta nota di Regione Lombardia in merito alla ripresa dei termini dei procedimenti in oggetto, per una serie di motivazioni ha rinnovato l'istanza di sospensione degli stessi formulando la richiesta dell'avvio di un iter condiviso.
- Regione Lombardia, con nota del 04/11/2015, riconfermando l'insussistenza dei motivi ostativi all'autorizzazione dell'impianto, ha comunicato l'impossibilità di ulteriore sospensione dei procedimenti in oggetto richiedendo contestualmente alla Provincia l'invio di eventuali contributi per una richiesta di integrazioni alla Società proponente.

Per quanto riguarda l'esame progettuale, di seguito si riportano le prime valutazioni sul progetto completo non secretato espresse dai componenti della Commissione provinciale VIA interessati e i contenuti di quanto già rilevato in ordine alle criticità e carenze progettuali dagli stessi rilevati nella relazione del 17/02/2015, recepita dal parere n. 2/2015 del 23/02/2015, integrati con valutazioni in merito al parere espresso da ENAC e con gli approfondimenti relativi alla valutazione di compatibilità del progetto nei confronti della variante al PTCP in adeguamento alla l.r. 12/2005 e al PTR.


Come in premessa detto, il progetto ricevuto in data 10/07/2015 è stato esaminato dai componenti della Commissione VIA competenti alla valutazione degli aspetti non completamente sviluppati dalla documentazione a suo tempo presentata a corredo dell'istanza presso questa Provincia al fine di garantire il segreto industriale.

Dalle prime valutazioni, che potranno essere successivamente sviluppate a seguito della presentazione di ulteriori integrazioni progettuali da parte del proponente, è emerso quanto segue:

Gestione Rifiuti

Con riferimento alle istanze in oggetto, visionata la documentazione proposta, si esprimono le seguenti osservazioni:

- non vengono indicate le caratteristiche dei "prodotti finiti" ottenuti dall'attività di recupero (olio leggero e pesante, carbon black, fanghi oleosi e acciaio), a quali norme-UNI di settore potrebbero corrispondere, ovvero se hanno caratteristiche di materie prime già presenti in mercato. Si ricorda che, per i materiali prodotti dal trattamento, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere soddisfatti i criteri previsti dall'art. 184ter del D.Lgs. 152/06 (come da precedente parere AMB/74 del 06/02/2015);
- viene prevista la possibilità di utilizzare come sottofondo i materiali (circa 4.000 mc) derivanti dalle demolizioni di alcuni edifici; al proposito non viene menzionata l'attività di frantumazione di rifiuti inerti mediante campagna mobile di trattamento né le specifiche di settore (circ. Min Amb. n. 5205/2005) per il riutilizzo (come da precedente parere AMB/74 del 06/02/2015);
- relativamente allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi prodotti si chiede se l'area dedicata è provvista di tettoia, di canalina per la raccolta acque e di bacino di contenimento per i rifiuti



liquidi. Si ricorda che la modalità di gestione del deposito temporaneo deve rispettare quanto stabilito dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06.

~~Quanto rilevato deve forzatamente essere integrato da quanto precedentemente espresso che si provvede a riportare:~~

- diverse sezioni dello studio ambientale, della relazione tecnica e molti elaborati grafici non sono disponibili in quanto coperti da segreto industriale, rendendo di fatto impossibile una valutazione complessiva del progetto;
- in relazione ai criteri localizzativi previsti dal PRGR:
 - una modestissima parte dell'impianto ricade nella fascia di rispetto (10 metri dal torrente Rile) prevista dall'art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/1904 – criterio escludente;
 - parte dell'impianto ricade nella fascia di 150 m dai torrenti Rile e Staffora, bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 – criterio penalizzante;
 - per quanto riguarda le distanze minime dagli ambiti residenziali (abitato di Retorbido) e dalle funzioni sensibili (Istituto Comprensivo Rivanazzano e Asilo Nido "Le spighe" in Retorbido) lo studio deve prevedere un approfondimento delle condizioni climatologiche locali e garantire una ricaduta di sostanze nocive al suolo nel rispetto dei parametri previsti dal D. Lgs. 155/2010;
- il PPGR approvato nel 2010 prevede il criterio escludente per la fascia, nella quale ricade l'impianto, di rispetto di 500 metri dall'aeroporto di Rivanazzano;
- non vengono indicate le caratteristiche dei "prodotti finiti" ottenuti dall'attività di recupero (olio leggero e pesante, carbon black, fanghi oleosi e acciaio), a quali norme UNI di settore potrebbero corrispondere, ovvero se hanno caratteristiche di materie prime già presenti in mercato. Si ricorda che, per i materiali prodotti dal trattamento, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere soddisfatti i criteri previsti dall'art. 184ter del D.Lgs. 152/06;
- viene prevista la possibilità di utilizzare come sottofondo i materiali (circa 4.000 mc) derivanti dalla demolizione di alcuni edifici; al proposito non viene menzionata l'attività di frantumazione di rifiuti inerti mediante campagna mobile di trattamento né le specifiche di settore (circ. Min Amb. n. 5205/2005) per il riutilizzo.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Esaminata la documentazione a corredo del progetto presentato in data 10/07/2015, si ritiene che la stessa debba essere integrata come segue:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'art. 184-ter del Dlgs 152/06 e s.m.i, relativamente ai materiali End Of Waste (EOW); in particolare in relazione al comma 1, punto c) l'azienda specifichi le norme tecniche prese a riferimento per la caratterizzazione delle stesse.
- La descrizione degli impianti di abbattimento rispetto alle caratteristiche minimali previste dalla DGR n. 3352 del 30/05/2012.
- La procedura di cui all'Allegato 1 al Decreto n. 272 del 13 novembre 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del Dlgs 152/06" e, nel caso tale procedura rilevi la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, la presentazione della stessa secondo le modalità dettate dal medesimo Decreto.



- Studio preliminare di impatto odorigeno redatto secondo i criteri della DGR 15 Febbraio 2012 - n. IX/3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".
 - ~~Studio di impatto sanitario in relazione a quanto con quanto previsto dalla DGR 1266/2014.~~
 - Studio dell'impatto dell'impianto sulla qualità dell'aria in relazione alle preesistenze impiantistiche, con riferimento al criterio *Tutela della qualità dell'aria* riportato a pg 245 della Relazione di Piano del PPGR del 2009 che specifica: *Questo criterio riguarda esclusivamente le tipologie impiantistiche B (impianti di termovalorizzazione per rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi) e ne considera l'impatto ambientale dovuto alle emissioni aeriformi che può interessare porzioni consistenti di territorio. Al fine di non ulteriormente penalizzare territori che già ospitano impianti potenzialmente impattanti sulla qualità dell'aria, si segnalano le seguenti preesistenze impiantistiche:[...] Aeroporti civili (Rivanazzano)[...] Si prevede pertanto, in fase di microlocalizzazione, di considerare attentamente nuovi impianti di gestione dei rifiuti o varianti potenzialmente impattanti sulla qualità dell'aria che ricadano all'interno del raggio di 5 Km dal perimetro di suddette preesistenze impiantistiche, valutando la sommatoria delle emissioni attese.*
 - Copia dei contratti stipulati con Ecopneus per la fornitura degli PFU.
 - Relazione sulla sostenibilità economica del progetto, tempi di rientro e programma di finanziamento.
 - Copia del contratto di affitto/titolo di disponibilità dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto attualmente in capo a Laterlite.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto destinato a espletare la gestione dell'impianto, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti.

Quanto rilevato deve forzatamente essere integrato da quanto precedentemente espresso che si provvede a riportare:


In data 04/11/2014, (prot. prov. le 74322), Italiana Energetica Tire srl (IET) ha presentato alla Regione Lombardia istanza di procedimento congiunto di VIA e AIA (ai sensi del comma 2 dell'art. 10 D.Lgs 152/06 e dell'art. 4 della L.R. 5/10) per un progetto di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (PFU), sito in comune di Retorbido (area Laterlite) mediante un processo di pirolisi.

Ai sensi della DGR n. 13866 del 11/12/2009 si tratta di un impianto innovativo la cui competenza autorizzativa è in capo alla Regione e ricade nella categoria IPPC 5.2. *Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora di cui all'allegato VIII alla parte seconda del DLGS 152/06 e s.m.i..*

Su richiesta della Regione la società ha inviato documentazione integrativa in data 19/12/2014 (prot. prov.li n. 85834, 85836, 85837, 85838, 85839).

L'area di progetto risulta localizzata a destinazione industriale attualmente occupata da un impianto per la produzione di argilla espansa, argilla espansa strutturale e premiscelati destinati al mercato dell'edilizia (attuale impianto di proprietà della Società Laterlite S.p.A.).

L'impianto in progetto è stato dimensionato per trattare, alla massima capacità produttiva, 100 tonnellate/giorno di PFU, che si traducono, su base annua, in una capacità di trattamento in grado di assorbire circa il 10% della produzione italiana annua di PFU che verrebbero forniti dal Consorzio Ecopneus, consorzio che gestisce il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale degli PFU in Italia, ha proposto nel Settembre 2012 l'iniziativa "Richiesta di proposte di investimento in Italia in impianti per il Recupero degli Pneumatici Fuori Uso"



con l'obiettivo di ricercare nuove tecnologie e soluzioni impiantistiche che possano ottimizzare la filiera del recupero dei PFU.

In sintesi, il progetto prevede la realizzazione di un impianto di Messa in Riserva e Recupero di PFU mediante pirolisi con lo scopo di recuperare integralmente i seguenti materiali da avviare alla vendita nei mercati riferimento:

- olio idrocarburico leggero e pesante;
- fibre di acciaio;
- fanghi oleosi (miscela di olio pesante e polverino di carbone);
- carbon black (polverino di carbone, sottoforma di pellets).

Oltre alla produzione di prodotti finiti commercializzabili, il progetto prevede il recupero di energia dalla combustione di rifiuti speciali; è previsto il recupero anche del gas di pirolisi prodotto nel processo che sarebbe utilizzato per generare energia per gli autoconsumi

Le attività di recupero svolte sono:

- R1: utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R4: riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).


VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INTEGRAZIONI

La ditta sia nella documentazione a corredo dell'istanza di AIA che nelle successive integrazioni non ha fornito i dati sul ciclo produttivo, considerando tali informazioni riservate e coperte da segreto industriale in quanto risultato di attività intellettuale di NSENGI/SBE.

Pertanto, analizzata la documentazione presentata non è possibile effettuare una valutazione tecnica, in quanto la stessa è carente di tutta la parte relativa al ciclo produttivo.

In particolare si sottolinea che è necessario acquisire la seguente documentazione tecnica:

- Il Progetto definitivo dell'impianto con descrizione dettagliata del ciclo di trattamento dei rifiuti;
- La Relazione tecnica a corredo dell'istanza di AIA compilata integralmente con particolare dettaglio del paragrafo B e delle relative tabelle;
- Le modalità e le tecnologie utilizzate per la gestione dei rifiuti dall'inizio alla fine del ciclo di trattamento;
- Bilancio puntuale di massa/energia che evidenzii i quantitativi ottenuti di Biogas, materie prime End of Waste e rifiuti;
- Le caratteristiche/classificazioni delle materie prime End of Waste sulla base della normativa di settore e/o di norme tecniche specifiche, che ne dimostrino l'effettiva commerciabilità e il destino dei rifiuti prodotti;
- La planimetria relativa alla rete fognaria e scarichi idrici;
- La descrizione degli impianti di abbattimento rispetto alle caratteristiche minimali previste dalla DGR n. 3352 del 30/05/2012;
- La procedura di cui all'Allegato 1 al Decreto n. 272 del 13 novembre 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del DLgs 152/06" e, nel caso tale procedura rilevi la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, la presentazione della stessa secondo le modalità dettate dal medesimo Decreto.
- Si ritiene inoltre necessario che la documentazione generale venga integrata con quanto segue:



ASPETTI CHE NECESSITANO DI APPROFONDIMENTI

Fascia di rispetto dell'aeroporto di Rivanazzano.

La Relazione di Piano del PPGR del 2009 a pg. 258 riporta: *Per ciò che riguarda gli aeroporti il riferimento normativo è il D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 che modifica il Codice della navigazione limitatamente alla parte relativa all'aeronautica, il quale a tal proposito riporta (Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni): • Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. • Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. • Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.*

Non risulta che l'aeroporto di Rivanazzano sia già dotato di una fascia di rispetto delineata secondo i criteri del D. Lgs 96/05, per cui, fino a che questa non sarà definita, si propone di considerare una fascia di rispetto di 500 m dal confine di proprietà dell'aeroporto.

Relativamente al vincolo relativo alla fascia di rispetto dell'aeroporto di Rivanazzano si evidenzia che il Comune di Rivanazzano, nella carta dei vincoli del PGT, ha recepito le indicazioni dell'ENAC, individuando la fascia di rispetto di 300 m dal perimetro dell'aeroporto, mentre il comune di Retorbido non ha individuato tale fascia.

La ditta ha dichiarato che il perimetro dell'impianto è localizzato ad una distanza di circa 400 m dal confine dell'Aeroporto.

Criteri escludenti previsti dal PGT del Comune di Retorbido.

Come dichiarato anche dalla ditta:


- L'impianto ricade per una minima parte del margine Sud (in area non interessata da interventi) nella Fascia di rispetto idraulico assoluto (Tavola del PGT di Retorbido PR09 "Carta dei Vincoli nel raggio di 500 m dall'impianto);
- L'impianto ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i. (impianti a rischio incidente rilevante) e prevede lo stoccaggio di sostanze pericolose. A riguardo, il comma 5 dell'Art.20 "Inquinamenti" delle NTA prescrive: "In tutto il territorio comunale è tassativamente vietato l'insediamento di qualunque tipologia di attività a rischio di incidente rilevante, come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs 334/99. E' inoltre vietato lo stoccaggio di sostanze e/o di materiali pericolosi, così come definiti dalla normativa vigente.";

L'art. 59 delle NTA prevede inoltre che non possano essere installati manufatti di altezza superiore a 12 m, mentre i camini C1 e C2 in progetto prevedono un'altezza di 30 e 25 m.

Emissioni in atmosfera

Con riferimento alla documentazione inoltrata e alla nota di prot. n. 47676 del 15/07/2015, relativamente alle emissioni in atmosfera, si ribadiscono le osservazioni già trasmesse con precedente mail del 04/02/2015, inviata al Responsabile della UO Compatibilità Paesistico Ambientale, che si riporta di seguito e si allega in copia alla presente, rilevando però:

- che l'altezza del punto di emissioni E2, dichiarata dalla ditta e pari a 25 metri, derivante da impianti di combustione alimentati a solo gas metano, in relazione ai consumi dichiarati pari a 230 m³/h, risulta essere rispondente a quanto definito nella tabella presente al punto 8 dell'Allegato alla DGR Lombardia n. 3934 del 2012;
- che la ditta ha fornito le quantità orarie di materie prime impiegate nel processo di recupero e la descrizione del ciclo produttivo con i macchinari/impianti connessi e il loro funzionamento.




- Si aggiungono inoltre le seguenti ulteriori osservazioni:
- indicare la destinazione d'uso dei fanghi oleosi presso i "clienti finali" (così come definiti nella documentazione della ditta);
- ~~indicare le caratteristiche merceologiche degli oli combustibili prodotti nel processo di recupero dei pneumatici, rispetto alle caratteristiche merceologiche definite dalla Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi;~~
- implementare, a titolo precauzionale e cautelativo, il sistema di controllo delle emissioni del punto E1 con un campionatore in continuo delle diossine.

Quanto rilevato deve forzatamente essere integrato da quanto precedentemente espresso che si provvede a riportare:

“Vista la documentazione presentata relativa alla costruzione dell'impianto e la relazione della UO Compatibilità Paesistico Ambientale relativa all'impianto, per quanto attiene gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera si evidenziano le seguenti osservazioni:

- la documentazione inoltrata, in particolare il documento 16-964-H1 SIA Sez. B, non descrive in maniera esaustiva il ciclo produttivo, i macchinari/impianti connessi e le loro caratteristiche e il loro funzionamento;
- l'elenco delle materie prime impiegate nel ciclo produttivo dovrebbe essere corredato dalle singole quantità potenzialmente impiegabili e dalle relative schede di sicurezza al fine di un giudizio sui limiti emissivi previsti o da imporre.
- a pag. 44 della Sez B (progettuale) del SIA la ditta dichiara di avere valutato la possibile presenza di emissioni di componenti odorogene e ha previsto misure di contenimento; inoltre prevede di predisporre un monitoraggio a titolo precauzionale in accordo alle indicazioni del DGR 15 Febbraio 2012 - N. IX/3018, senza una valutazione/verifica sui precursori degli odori (prodotti e/o materiali che possono emettere odori). Questo è necessario per quanto previsto ai punti 3 e 6 dell'Allegato A alla DGR n. IX/3018 del 2012 prevede che lo studio per la caratterizzazione delle emissioni delle attività a impatto odorogeno deve essere a corredo dello Studio di Impatto Ambientale;
- la velocità dell'effluente dei punti di emissioni risulta essere bassa rispetto a quanto previsto per gli impianti a focolare dalla DGR n. 3934 del 2012, almeno per quanto riguarda l'impianto di combustione alimentato a metano. Infatti la ditta nella relazione tecnica AIA (pag. 17) indica una velocità pari a 1,45 m/s mentre la DGR 3934/2012 prevede che ci sia una velocità maggiore uguale a 10 m/s. La ditta relativamente a tale impianto dovrebbe fornire anche i dati relativi al consumo di metano al fine di valutare, rispetto a quanto indicato nella DGR 3934/2012, l'altezza minima del punto di emissione.
- Si evidenzia inoltre che vi sono all'interno dello SIA delle apparenti contraddizioni/imprecisioni:
- nella "Tabella 4.7: BREF/BAT Generali Per Impianti Di Incenerimento (Parte 2) Stato di Applicazione" la ditta prende a riferimento i valori di emissione sull'NO₂, sulle 24 ore e sui 30 minuti, relativi agli impianti senza sistema di abbattimento SCR mentre nella descrizione dei sistemi di abbattimento che la ditta intende installare, tale impianto SCR (Selective Catalytic Reduction) risulta essere adottato. A tal proposito si rileva che i BREF di settore, su alcune sostanze, indicano livelli emissivi, in relazione alla tecnologia adottata, inferiori a quelli indicati dalla ditta come massimi garantiti (es. Polveri e NO₂) mentre ci si aspetterebbe, su un nuovo impianto, che tali valori rientrino nei range indicati dalle BREF/BAT di settore;
- il riferimento della portata dei fumi secchi delle emissioni del Camino C1 e C2 (pag. 43 e 44 del SIA) è calcolato al 5% di O₂ mentre dovrebbe essere espressa in base all'ossigeno di riferimento previsto dalla normativa che regola i limiti alle emissioni: nel caso del camino C1 derivante dalla combustione dei gas di pirolisi da rifiuto l'ossigeno di riferimento



previsto dal D.Lgs. 133 del 2005 dovrebbe essere pari all'11% mentre nel caso del camino C2 derivante dall'impianto di combustione alimentato a gas metano il valore di ossigeno è pari al 3%;

~~visto il punto precedente si sottolinea che l'ossigeno di riferimento del punto di emissione C2, nel caso di combustione di solo metano, è da ritenersi pari al 3% e non all'11% come invece indicato dalla ditta nella relazione tecnica 14-964-H4_Rel Tec_AIA_SEC_rev1;~~

- nella "Tabella 8.1: Emissioni in Atmosfera da Sorgenti Continue" sono indicati anche i flussi di massa: si chiede di capire il metodo di calcolo di tali flussi ed esprimerli in g/h;
- vista la relazione tecnica 14-964-H4_Rel Tec_AIA_SEC_rev1 (pag. 16), dove si riportano le sigle degli impianti collegati alle emissioni, si rende necessario da parte della ditta di identificare in maniera precisa, per ognuno dei punti di emissione, tutti i macchinari/impianti le cui emissioni sono convogliate. In particolare per il punto di emissioni E1 (C1) quali sono le emissioni della turbina M4 mentre per il punto di emissione C2 (E2), specificare cosa si intende per emissioni dell'impianto M5 in quanto in altri punti della relazione tecnica AIA o del SIA si evidenzia che in tale camino convogliano le emissioni di un impianto termico alimentato a metano mentre a pag. 16 della relazione tecnica AIA è definito forno di pirolisi.

Relativamente alla quantità delle sostanze emesse, in particolare alle emissioni derivanti dalla combustione dei gas di pirolisi, non sono riportati dati analitici di impianti similari su scala industriale (come quello sito in Giappone) ma nemmeno di impianti pilota o sperimentali o comunque dati di letteratura su processi similari.


Per quanto riguarda invece i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, l'energia prodotta e i rifiuti decadenti dal processo la ditta non evidenzia le quantità attese e pertanto risulta difficile poter anche solo provare a capire i reali vantaggi e l'economicità dell'impianto. In particolare per quanto riguarda l'olio combustibile che dovrebbe essere prodotto dal ciclo di recupero dei PFU, si ricorda che per essere definito tale, ai fini di poterlo utilizzare come combustibile negli impianti di combustione, lo stesso dovrà avere le caratteristiche previste dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi ed essere idoneamente certificato dall'ente competente."

Valutazioni in merito al parere ENAC

In data 15/07/2015 la Società proponente ha trasmesso parere dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in merito alla compatibilità delle previsioni progettuali con la presenza del vicino aeroporto di Rivanazzano. Tale parere, seppure favorevole, pone precise prescrizioni che dovranno essere recepite in sede progettuale, ossia:

- riduzione del camino "C1" di m 3,40, in modo da non superare l'altitudine di m 166,60 (Superficie Orizzontale Interna);
- adozione di materiali antiriflettenti, o opportunamente trattati, in modo da non creare disturbo ai piloti nelle operazioni di volo;
- i camini non dovranno emettere nell'atmosfera fumi o gas che possono comportare turbolenze e/o disturbo nelle fasi di volo.

Considerato che le prescrizioni dettate da ENAC determineranno una modifica progettuale (abbassamento del camino C1) che influirà sulla dispersione degli inquinanti in atmosfera, si evidenzia che l'altezza dei camini è determinata sulla base di precisi calcoli finalizzati ad ottimizzare detta dispersione, evitando la stagnazione delle emissioni nelle vicinanze dell'impianto, di particolare importanza nel caso in esame data la vicinanza delle prime abitazioni del centro abitato di Retorbido. Pertanto, un abbassamento del camino dovrà comportare una revisione dello studio inerente le ricadute delle emissioni, peraltro già ritenuto nelle precedenti relazioni basato su dati climatologici poco rappresentativi per la zona di Retorbido, che dovrà provare una scelta localizzativa che garantisca una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m. 60/2002 e dal D.lgs 152/2006, come previsto dal PRGR.



Per quanto attiene la prescrizione ENAC al riguardo delle eventuali emissioni di gas o fumi che possono determinare turbolenze atmosferiche pericolose per il volo, si ritiene che tale aspetto debba essere affrontato ed approfondito da apposito studio, non presente tra la documentazione progettuale.

Inoltre, è opportuno che venga considerato anche quanto espresso dal Comune di Retorbido, con nota del 20/07/2015, a proposito delle prescrizioni ENAC, in particolare per quanto attiene le altezze massime dei camini. Il Comune, infatti, afferma che la quota di piano campagna di riferimento per il calcolo delle altezze non è da riferirsi alla quota di 140 m s.l.m. ma invece alla quota di 143 m s.l.m., come da dati disponibili presso lo stesso Ente. Ciò comporterebbe, al fine del rispetto della quota di sicurezza determinata pari a 166,60 m s.l.m., un abbassamento del camino C1 di circa 6,40 m e l'abbassamento del camino C2 di circa 1,40 m, determinando un ulteriore fattore di criticità rispetto alla dispersione delle emissioni in atmosfera ed alla ricaduta di sostanze nocive al suolo.

Analisi gli aspetti legati alla pianificazione e programmazione territoriale e alla verifica di compatibilità degli interventi proposti con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

In merito al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per la messa in riserva e recupero di pneumatici fuori uso (PFU) si rileva che l'area oggetto di intervento è localizzata nel comune di Retorbido, è posta ad ovest rispetto all'edificio vicino al torrente Staffora ed al torrente Rile ed è un'area in dismissione.

In base al PGT del comune di Retorbido è classificata come "Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo" con destinazione d'uso "edificio ad uso prevalentemente produttivo".

Rispetto alla Rete Ecologica Regionale ricade nel "Corridoio Primario" del torrente Staffora e in "Elementi di secondo livello".

Secondo il PTCP vigente l'area in oggetto si attesta su un "percorso di fruizione panoramica e ambientale" (art.33 NTA), ricade all'interno della fascia di rispetto fiumi torrenti e corsi d'acqua ai sensi del Dlgs 42/2004 del torrente Rile e in "Zone di ripopolamento e cattura". In particolare relativamente alla presenza nelle vicinanze dei suddetti corsi d'acqua dovrà essere mantenuto l'equilibrio degli ecosistemi fluviali e del rapporto dinamico tra corso d'acqua e territorio.

Si evidenzia anche che l'area oggetto di intervento è adiacente ad aree classificate come "Aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica" (art.33 NTA).

Secondo il PTCP adottato l'area risulta urbanizzata in adiacenza a "Elementi di connessione ecologica" della Rete Ecologica Provinciale disciplinati dall'art.II-23 comma 6 della NdA.

Inoltre l'intervento si attesta su "viabilità storica" e "viabilità di interesse panoramico", disciplinate rispettivamente dagli art.II-31 della NdA, e art.II-39 della NdA, le cui disposizioni mirano a prevedere un'azione di conservazione della fruibilità visiva del territorio circostante.

A completamento della documentazione inerente l'analisi dell'inserimento territoriale del sito individuato per la realizzazione dell'impianto in argomento, di seguito si riportano i contenuti della relazione di compatibilità dello stesso con il PTCP, come da nota della Provincia di Pavia del 07/09/2015, prot. n. 58916 e integrata con nota del 24/11/2015 prot. 77675.

"In riferimento alla nota di Regione Lombardia in data 07.08.2015 prot. N. 53569, pervenuta a questo Settore in data 11.08.2015 da parte della UO Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale del Settore Sviluppo e Lavoro - Servizi alla Persona e all'Impresa di questa Provincia, si precisa quanto segue:

I- Regione Lombardia, con nota n. 58095 del 2.09.2015 ha comunicato a questa Provincia che, avendo terminato con esito positivo le procedure per l'acquisizione dei dati digitali,



l'ambiente e Regione Lombardia , Milano), si evince che : "la fascia perifluviale e il corso d'acqua stesso mantengono un elevato valore potenziale, in quanto costituiscono l'unica possibile fascia di raccordo fra le due importanti Aree Prioritarie dell'Oltrepo Pavese, collinare e montano, e del Fiume Po"

Capo 4 "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente valore storico culturale" e Capo 5 "Altri ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale"- il riferimento particolare è all'art.II-39 "Tracciati guida paesaggistici e viabilità di interesse panoramico in quanto è presente, in adiacenza all'area di progetto, un tratto di "viabilità di interesse panoramico.

Tale sistema viabilistico dovrà essere tutelato attraverso:

- la conservazione della fruibilità visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive;
- la conservazione della qualità del paesaggio fruito, con conseguente attenzione ad inserimenti intrusivi; nonché l'individuazione delle aree circostanti ai percorsi panoramici che rivestono un elevato valore a fronte dell'ampiezza del territorio percepito per presenza di elementi di accertata qualità paesaggistica, in quanto assoggettati a specifica tutela ai sensi del D.lgs 42/2004.

Capo 6 "Rete verde provinciale"- fermo restando il principio di cui all'art. 24- punto 2 del PPR per cui l'Oltrepo Pavese viene individuato tra i riferimenti prioritari per la costruzione della rete verde regionale, si precisa che il medesimo articolo definisce le finalità di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della Rete Verde Regionale. Il PTCP all'art. II-41- "Obiettivi e disposizioni attuative", punto 4, sancisce, in coerenza con l'art. 24 sopra citato, e contestualizza a livello provinciale le previsioni sovraordinate della Rete Verde Regionale, sottolineando, al Comma 3 b), la finalità di valorizzazione dei sistemi di fruizione naturalistica, paesaggistica storica e culturale e i punti di attrazione. Al comma 6 dello stesso articolo si evidenzia che i progetti che interagiscono con elementi della RER non dovranno comprometterne ruolo e prestazione ecologica, ambientale e paesistica. L'art. II-45 individua il ruolo di connessione di Corridoi Verdi con gli elementi della struttura primaria e i nodi e propone la costituzione di Piani locali di interesse sovracomunale attraverso programmi di azioni paesistiche. Si fa presente che la viabilità di interesse panoramico coincide con un corridoio verde.

Capo 7-"Aree e ambiti di degrado o compromissione paesaggistica o a rischio di degrado"- con la previsione della realizzazione dell'impianto si va a delineare un potenziale rischio di degrado /compromissione paesaggistica, così come definito dall'art. 28 del PPR; l'ipotesi progettuale non si configura , infatti, come riqualificazione significativa di area produttiva esistente, per l'evidente mancato raggiungimento di una nuova condizione migliorativa. Il PTCP riprende tali concetti all'art. II-48 "Disposizioni generali" in cui si prevedono ulteriori elementi di tutela .

L'art. II-49 "ambiti e aree di degrado e azioni prioritarie" individua le tipologie di ambiti e aree di degrado o compromissione paesaggistica sulla base di quanto riportato nella parte IV del PPR.

All'art. II-50 "indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli elementi detrattori puntuali" assume la prevenzione delle situazioni di degrado potenziale come obiettivo strategico da affrontare con azioni trasversali che coinvolgano tutte le componenti programmatiche del piano;

al comma 1 lettera f) si definisce la necessità di valutare ulteriori disposizioni per la ricollocazione di aree produttive in situazioni non compatibili con le situazioni al contorno;



al comma 1 lettera i) viene definito di individuare gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili in relazione agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

TITOLO IV


Capo 3 "Turismo" – art. IV-12- dal punto di vista della valutazione di 'impatto turistico, considerata la localizzazione dell'area in ambito a forte valenza turistica ed attrattiva, vista la vocazione spiccatamente Termale, basti pensare a RIVANAZZANO TERME e a SALICE TERME e vitivinicola dell'Oltrepo Pavese, si può asserire che la realizzazione dell'impianto in questione causerebbe, sicuramente, impatti invasivi al territorio circostante, non solo dal punto di vista ecologico-ambientale e paesaggistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico.

Capo 4 "Aree Produttive" - Valutando la natura dell'impianto si ritiene che il medesimo rientri potenzialmente nell'ambito degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti; l'art.IV-19 "Stabilimenti a rischio di incidente rilevante" individua gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili ai fini della valutazione degli effetti indotti dall'insediamento di tali stabilimenti. Da un'attenta valutazione di detto articolo si evince che l'area di influenza risulta estremamente vulnerabile per gli effetti generati dall'impianto e quindi si richiede che, nell'ambito della valutazione di V.I.A. e A.I.A., vengano considerati ed approfonditi in quanto fortemente penalizzanti per il territorio circostante.

Considerando quanto previsto dal Piano Rifiuti Provinciale vigente al cap 8.2.1.8: "Ulteriori vincoli – da PTCP", che assegna criterio escludente ad ogni singola tipologia impiantistica in totale contrasto con gli obiettivi di massima tutela fissati dal PTCP, viste le numerose peculiarità del territorio all'interno del quale insisterebbe l'impianto di trattamento di pneumatici fuori uso oggetto di valutazione, nonché i numerosi elementi di contrasto con gli obiettivi del PTCP sopra citati, si ritiene che l'area di progetto debba essere considerata **NON IDONEA** per la realizzazione dell'insediamento produttivo di cui trattasi.

Tutto ciò premesso

- tenuto conto delle considerazioni sopra esposte in merito ai singoli quadri di riferimento (programmatico, progettuale e ambientale), risulta evidente una valutazione negativa sulla localizzazione dell'impianto;
- richiamate di seguito le caratteristiche peculiari dell'intero ambito di riferimento:
 - l'area è ricompresa all'interno del corridoio primario della RER dove non sono ammesse come principio generale nuove trasformazioni;
 - l'area è adiacente su tre lati al perimetro della rete verde provinciale la cui finalità è quella di rendere fruibile il paesaggio e la cultura di un territorio e di incrementare il patrimonio naturalistico e ambientale (art.II-43 del PTCP);
 - la viabilità di interesse panoramico citata, si collega direttamente alla pista ciclopedonale denominata Greenway Voghera-Varzi situata nelle immediate vicinanze, che fa parte del "Tracciato Guida Paesaggistico Greenway Milano-Varzi", in modo da costituire un sistema articolato di percorsi di indubbio valore paesaggistico-ricreativo-ambientale; tale itinerario ciclopedonale tra l'altro è percorso annualmente da migliaia di cicloturisti. Per tale tracciato di rilevanza regionale, il Piano Paesaggistico Regionale e il PTCP riconoscono specifiche norme di tutela, finalizzate alla generale ricomposizione e salvaguardia paesaggistica, mantenendo al contempo il carattere di percorsi panoramici anche mediante il divieto di installazioni ostruttive negli ambiti di riferimento;



- o l'area in esame ha un'evidente vocazione agricola ed un elevato pregio paesaggistico, caratteristiche che lo strumento di pianificazione provinciale vuole e deve preservare;

~~dato atto che gli enti locali direttamente interessati (Provincia di Pavia e Comune di Retorbido) hanno ribadito con i rispettivi strumenti di governo del territorio (PTCP e PGT) che l'area afferente al nuovo impianto deve continuare ad avere le caratteristiche e gli obiettivi sopra descritti;~~

si evidenzia

che la realizzazione dell'impianto produrrebbe effetti non mitigabili. Gli impatti visivi, la tipologia e il flusso sulle strade provinciali interessate, la presenza di abitazioni nelle vicinanze del perimetro dell'impianto, la presenza di due corsi d'acqua (tra cui il torrente Staffora) vincolati paesaggisticamente ai sensi del D.lgs. 42/2004, che fanno inoltre parte delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale del PTR (1.5.5) e che costituisce un corridoio verde per il PTCP, costituiscono elementi significativi non superabili.

Pertanto l'opera viene valutata come **non compatibile** rispetto al sito proposto a prescindere dalle opere di compensazione e mitigazione proposte dalla ditta e/o prescrivibili alla stessa, vista la natura e le caratteristiche morfologiche e dell'ambiente naturale ed antropico circostante, e in ragione degli obiettivi e delle disposizioni del PTCP per il contesto in esame.

Di seguito si riportano i contenuti di quanto già rilevato in ordine alle criticità e carenze progettuali nella relazione del 17/02/2015, recepita dal parere n.2/2015 del 23/02/2015, che vengono confermate, con alcune ulteriori precisazioni in merito agli aspetti geologici ed idrogeologici.

Viabilità

Visionata la documentazione, in considerazione del significativo traffico indotto dall'impianto, dell'importanza viabilistica della sp n. 1 "Bressana - Salice Terme" nonché della presenza di curva pericolosa, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza stradale, l'accesso all'insediamento dovrà avvenire mediante la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione con via Guerra.


A detta rotatoria dovranno confluire, anche mediante strade di arroccamento, tutte le vie e gli accessi limitrofi.

Le vie e gli accessi che non potranno essere collegati alla rotatoria dovranno essere adeguati consentendo la sola svolta a destra senza la possibilità di attraversamento della carreggiata.

Inoltre considerato il notevole incremento di mezzi in buona parte pesanti indotto dall'attività in argomento, l'operatore si dovrà impegnare ad attuare una periodica manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione bituminosa del tratto di sp. 1 maggiormente interessato (dall'intersezione con la sp ex ss 10 all'accesso dell'impianto).

Tutela Siti Rete Natura 2000

La relazione preliminare di sintesi trasmessa evidenzia già le peculiarità di interesse naturalistico del territorio in cui ricade l'area destinata al progetto. L'area si trova infatti nel settore n. 57 della Rete Ecologica Regionale - *Pianura vogherese e prime colline dell'Oltrepò pavese* - a brevissima distanza dal Torrente Staffora, che, oltre ad essere caratterizzato da un'elevata biodiversità, svolge la funzione di corridoio primario per la fauna selvatica ed è responsabile dei collegamenti tra la Pianura padana e la catena appenninica. E' infatti una riconosciuta via di migrazione per l'avifauna in quanto esercita la funzione di collegamento con il Fiume Po. Il greto stesso del torrente e le sue aree di pertinenza sono classificate Area Prioritaria per la biodiversità. A conferma, si ritiene opportuno riportare integralmente di



seguito quanto indicato nella pubblicazione "Aree prioritarie per la biodiversità nella pianura padana lombarda - Fondazione Lombardia per l'Ambiente anno 2007 -

Area Prioritaria n. 33 - Basso corso del Torrente Staffora

~~Area comprensiva della golena del torrente Staffora, ed aree limitrofe, da Retorbido alla foce.~~

Si tratta del tratto pianiziale di un torrente appenninico dell'Oltrepò pavese, importante corridoio di connessione ecologica tra Appennino e fiume Po. È importante soprattutto per erpetofauna ed ittiofauna nel tratto fra Retorbido e Voghera; in particolare è una delle poche aree di compresenza delle tre natrici del genere *Natrix*: Biscia dal collare (*Natrix natrix*), Natrice tassellata (*Natrix tessellata*) e Natrice viperina (*Natrix maura*). Di interesse ornitologico sono le colonie di Gruccione (*Merops apiaster*) nidificanti a monte di Voghera. Più a valle la carenza idrica, soprattutto nei mesi estivi, e l'inquinamento dell'acqua, riducono la recettività per molte forme di vita. Tuttavia, la fascia perifluviale e il corso d'acqua stesso mantengono un elevato valore potenziale, in quanto costituiscono l'unica possibile fascia di raccordo fra le due importanti Aree prioritarie dell'Oltrepò pavese collinare e montano e del fiume Po. L'area ospita, oltre agli elementi focali:

- 4 specie o sottospecie endemiche;
- 10 specie inserite negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat

Per quanto detto, considerato il rilievo evidente della fauna selvatica nell'area in questione, si ritiene che le caratteristiche generali dell'attività e dell'impianto, non ultima la fiamma pilota di sicurezza, siano incompatibili con i ritmi vitali in particolare dell'avifauna.

Rischi idrogeologici, difesa del suolo, stabilità dei versanti ed alle opere idrauliche

Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica (D.G.R. 21 luglio 2014, n. 2129), nei Comuni che sono riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni, pubbliche o private, devono essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente nelle Zone 3 e 2. Per la realizzazione di eventuali insediamenti produttivi si dovrà procedere attraverso approfondimenti di 2° e 3° livello.


In relazione alla "Direttiva Alluvioni", constatato che l'impianto è ubicato in fregio ad una Zona a "Rischio moderato (R1)" e a "Pericolosità RSCM scenario frequente (H)", la progettazione dovrà prevedere una serie di opere di mitigazione del rischio alluvione, coerenti con il grado di rischio e scenario riscontrato per l'area limitrofa a quella dell'intervento.

Considerata la localizzazione dell'area che, risulta a valle della confluenza tra i torrenti Rile e Staffora, quindi con criticità di carattere idraulico, idrogeologico e geomorfologico, constatato che si sono verificati diversi episodi di scalzamento, con relativo arretramento della scarpata sul torrente Rile, e considerate le variazioni dei livelli di falda, (a volte anche metriche), che si sono verificate nell'ultimo biennio nella zona di cui trattasi, si ritiene indispensabile che venga effettuato uno studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che prenda in considerazione portate con tempi di ritorno pari a $Tr=100$ anni, $Tr=200$ anni e $Tr=500$ anni. Si specifica che, l'eventuale adozione di portate con tempi di ritorno differenti dovranno essere evidenziate e adeguatamente motivate. Tale studio permetterà di valutare l'effettiva possibilità di edificazione delle aree che, visto lo scenario dinamico-fluviale territoriale, dovrebbero rimanere libere da eccessivi ingombri.

Allevamenti e Agricoltura

In riferimento alla Richiesta Osservazioni delle Istanze di VIA ed AIA per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti (recupero Pneumatici Fuori Uso), da ubicarsi in comune di Retorbido (PV), Proponente: Soc. Italiana Energetica Tire srl, si comunica quanto segue :

la provincia di Pavia presenta una SAU di circa 184 mila ettari, pari al 18% della SAU regionale e detiene il primato regionale ed italiano per i prodotti a marchio, in particolare per



il pregio dei suoi vini prodotti nell'Oltrepò in buona parte a Denominazione di Origine Controllata (DOC).

L'Oltrepò Pavese comprende 78 comuni e si estende per 1.089 kmq una vocazione prettamente viticola. Le colline dell'Oltrepò costituiscono la terza zona italiana per numero di ettari a vite, il che le trasforma nel primo bacino vitivinicolo della Lombardia (qui si produce il 55% del vino dell'intera regione).

Un paesaggio di colline ricoperte di vigneti, sentieri naturalistici ricchi di tradizioni contadine, ville ottocentesche, colli bordati da vigneti centenari in mezzo ai quali le comunità dei secoli passati hanno edificato pievi, chiese e castelli. Vigneti che producono una grande diversità di vini bianchi freschi e profumati, spumanti di pregio e rossi corposi. Oltre a questa fascia collinare l'Oltrepò presenta una zona pianeggiante costituita da un terreno molto fertile, ove si coltivano cereali e ortofrutticoli, in particolare dopo la "scomparsa" della bietola si intende riscoprire la tradizione delle colture orticole cercando di valorizzare quelle tipiche della zona come cipolla dorata e peperone di Voghera.

Il primo posto è occupato dalla produzione di Vini DOC, il cui disciplinare menziona ben 42 Comuni che rappresentano tutta la fascia collinare dell'Oltrepò Pavese. Le uve dell'Oltrepò hanno nomi conosciuti tra le rosse: Barbera, Croatina, Pinot Grigio, Pinot Nero e Uva Rara, tra le bianche nomi altrettanto noti come Cortese, Moscato, Pinot Bianco, Riesling Italo e Renano. Il Pinot viene utilizzato nella preparazione di famosi vini spumanti di particolare vanto per l'Oltrepò. Molti esperti hanno scritto e apprezzato tali vini ed alcune aziende hanno con le loro produzioni di qualità raggiunto la ribalta internazionale. Retorbido, Codevilla, Voghera, Rivanazzano e Torrazza Coste, fanno parte dei succitati Comuni a vocazione prettamente agricola. Tutta l'area è occupata da 595 aziende agricole per una Superficie Agricola Utilizzata (Sau) di circa 10.500 ha, con appunto produzioni di pregio.

Si sottolinea inoltre che tra le produzioni a marchio, vi sono aziende che applicano il metodo dell'agricoltura biologica, ben 12 come numero, con colture di vario genere come vigneti, cereali, erba medica, orticole e 3 produttori di miele con attività di nomadismo nell'area interessata, che sarebbero sicuramente danneggiate economicamente sia dalla vicinanza del Sito che dalle relative emissioni e ricadute di polveri sottili.

Si segnala inoltre che a meno a 50 metri dall'impianto passa la "GREENWAY", un percorso verde che collega Voghera a Salice Terme, che si spingerà fino a Varzi. Il percorso vede tra i finanziatori Regione Lombardia, Provincia di Pavia e Gal Oltrepò con l'obiettivo di percorrere il territorio per apprezzare le bellezze naturali, paesaggistiche e storiche, un'opportunità per le Comunità Agricole di sviluppo sostenibile e di vendita delle produzioni locali. Per non dimenticare i diversi agriturismi con spazi anche aperti dove nel periodo primaverile - estivo si recano famiglie per potere trascorre giornate all'aperto.

Infine nel territorio indicato sono presenti importanti centri di trasformazione Vitivinicola, Cantine private e pubbliche, per citarne alcune la Cantina Sociale di Codevilla e di Torrazzacoste (circa 300 soci).

Merita una segnalazione la tenuta *Marchese Adorno*, sita proprio in Retorbido che ha iniziato l'attività di produzione vitivinicola nel 1.834 con un patrimonio di vigneti pregiati di ben 80 ettari di vini bianchi e rossi, con la ristrutturazione del *Cartone*, un vecchio fienile riconvertito a cantina per l'invecchiamento dei vini più pregiati.

Si fa presente che nell'area individuata dalla ditta Soc. Italiana Energetica Tire srl per il posizionamento dell'impianto, numerose imprese in campo agricolo hanno già da tempo investito risorse in termini di sostenibilità economica ed ambientale.

Trasformazioni fondiari

In merito alla procedura VIA regionale per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti (recupero Pneumatici Fuori Uso) da ubicarsi in Comune di Retorbido, visionata la relativa documentazione comunico che il progetto in questione interessa un'area a destinazione




non agricola, ciò nonostante ritengo opportuno evidenziare che tale attività potrebbe avere un impatto negativo sulle realtà economiche di natura agricola presenti nell'immediate vicinanze.

Aspetti legati alle forestazioni / deforestazioni

Con riferimento alla procedura VIA regionale per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti (recupero Pneumatici Fuori Uso) da ubicarsi in Comune di Retorbido, si rileva che l'unica formazione boschiva limitrofa alla zona d'intervento è quella presente lungo la fascia spondale del Torrente Staffora e il Torrente Rile.

Oltre quanto espresso dai componenti della Commissione Provinciale per la VIA, si osserva quanto segue:

- si rileva che non è stato presentato alla Provincia un progetto definitivo predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (come previsto dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.);
- l'area d'impianto è ubicata in un corridoio primario a medio - basso livello antropico della Rete Ecologica Regionale, in adiacenza di un'area ad elevata naturalità corrispondente all'ambito del torrente Staffora, interessando direttamente le aree di rispetto tutelate paesaggisticamente dei corsi d'acqua Staffora e Rile. Da ciò si desume la particolare sensibilità paesistico ambientale del sito, meritevole di interventi di recupero, di riqualificazione e di valorizzazione delle peculiari caratteristiche naturali. Risulta pertanto estremamente critico l'inserimento di uno stabilimento che, oltre ad impattare in maniera significativa sul paesaggio circostante, consolida la vocazione industriale di un'area poco adatta ed introduce ulteriori elementi degradanti quali: elevato flusso di traffico, ingenti emissioni in atmosfera, emissione di rumori caratteristici di zone industriali, rischi derivanti dalla particolare attività (azienda a rischio rilevante d'incidente), impatto paesistico;
- le analisi delle ricadute di inquinanti immessi in atmosfera sono state effettuate utilizzando i parametri meteorologici rilevati presso la stazione di Pavia, non rappresentativi per la zona di Retorbido;
- l'impianto, per quantitativi di sostanze pericolose stoccate, ricade in ambito di applicazione del D.Lgs. 334/1999 (normativa relativa alle aziende a rischio rilevante d'incidente). La documentazione di progetto non relaziona in merito alla compatibilità dello stabilimento con l'ambiente circostante, e quindi con i centri abitati più prossimi, alla luce di un possibile evento di "incidente rilevante";
- allo Studio di Impatto Ambientale non è allegata una recente relazione geologica/ idrogeologica di dettaglio. I dati di progetto per la componente suolo- sottosuolo sono desunti da un'indagine del 2008 finalizzata alla verifica di potenziali inquinamenti indotti dalle pregresse attività sull'area. Non risultano, in particolare, verificate le caratteristiche geotecniche dei suoli in funzione dei carichi che le nuove strutture andrebbero ad esercitare;
- si segnala che presso il sito Laterlite, interessato dalla proposta Italiana Energetica Tires, è in corso un procedimento ex art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (bonifica di siti inquinati), attivato a seguito del riscontro di superamento delle CSC nelle matrici ambientali (terreno) nell'ambito della rimozione di serbatoio interrato. Inoltre, si evidenzia che lo SIA contiene un'indagine di caratterizzazione eseguita dalla società Valdata srl, con controparte Larges srl e Laterlite srl, nel dicembre 2008 nell'area dello stabilimento dalla quale è emerso il superamento delle CSC (allegato 5 parte IV - tabella 1 colonna B) per un campione di terreno per il parametro idrocarburi pesanti C>12; agli atti della Provincia non risultano pervenuti gli esiti di tale indagine e non risulta pervenuta la dovuta comunicazione prevista dal d.lgs. 152/2006 titolo V parte IV. La Società Laterlite in data 17/12/2014, in risposta a quanto emerso in sede di C.d.S. del 15/12/2014 tenutasi in merito al procedimento di cui sopra (ex art. 242 bis del D.Lgs.




152/06 e ss.mm.ii.), ha prodotto documentazione dell'inizio anno 2009 relativa all'asportazione, analisi e smaltimento di terreno contaminato, non ritenendo di comunicare alcunché agli Enti. Alla luce di ciò, dovrà essere verificata la correttezza delle operazioni a suo tempo svolte attraverso accertamenti analitici, da effettuarsi in contraddittorio con gli Enti competenti, sulle matrici ambientali coinvolte. La Soc. Laterlite ha presentato un piano di indagine ambientale per l'intera area oggetto di valutazione da parte degli Enti nella Conferenza di Servizi del 25/06/2015. Agli atti della Provincia, con protocollo 71013 e 71014 del 27/10/2015, è stato depositato dalla Soc. Laterlite il documento integrativo richiesto per la sua valutazione finale e successiva approvazione. Pertanto, sarà necessario che venga garantito il ripristino ambientale dell'intera area, indipendentemente dal futuro utilizzo della stessa;

- come detto, l'impianto proposto occuperà solo una parte dello stabilimento produttivo di argilla espansa riconducibile originariamente alla proprietà Società Valdata. Le previste operazioni di bonifica nell'ambito della rimozione di un serbatoio interrato riguarderanno una piccola porzione dell'area oggetto di istanza della Soc. Italiana Energetica Tire. Si evidenzia, comunque, che permarranno problematiche ambientali presso il comprensorio produttivo, in particolare presso la porzione rimasta in carico alla Soc. Valdata interessata da consistenti cumuli di rifiuti in fregio ai torrenti Staffora e Rile.

Considerato che con DGP n.170 del 29/09/2015 è stato istituito un tavolo tecnico intersettoriale dal quale sono emerse ulteriori osservazioni al progetto ed allo studio ambientale presentato dalla Società Italiana Energetica Tire, che rilevano e motivano la sussistenza di elementi escludenti circa la localizzazione dell'impianto e la prosecuzione della procedura in atto e che ulteriormente analizzano gli aspetti legati al traffico veicolare, come di seguito riportato:

- **sussistenza dell'elemento escludente la localizzazione**, determinato dalla espressa previsione contenuta nell'art. 20, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Retorbido, approvato nel novembre 2010, di tassativo divieto all'insediamento in tutto il territorio comunale *"di qualunque tipologia di attività a rischio di incidente rilevante, come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 334/99...."*, in quanto:
 - l'impianto proposto è certamente a rischio di incidente rilevante;
 - l'elemento escludente, legittimamente introdotto dal Comune di Retorbido, non sembra superabile in quanto l'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rubricato *"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"*, che, al comma 6, prevede che l'autorizzazione costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ha principalmente lo scopo di permettere, senza particolari appesantimenti procedurali, che gli impianti stessi possano essere realizzati anche su superfici non in possesso della specifica destinazione urbanistica;
 - il P.G.T. di Retorbido confligge con la realizzabilità dell'insediamento non perché difetti un idoneo azionamento, ma per esplicita previsione contraria alla realizzabilità di impianti a rischio di incidente rilevante;
 - l'introduzione della variante a questa previsione del P.G.T. per il tramite dell'A.I.A. non avrebbe il significato di sanare una lacuna dello strumento previsionale locale, bensì quello di imporre, autoritativamente, scelta che sarebbe in palese contrasto con i criteri di governo del territorio approvati dal soggetto competente;
 - pur in presenza, in giurisprudenza, di orientamenti contrastanti in tema della prevalenza dell'autorizzazione unica sulle previsioni urbanistiche locali, tanto che alcune sentenze hanno ritenuto legittimo il diniego alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, in aree non vocate, ai sensi della pianificazione urbanistica, mentre altre sentenze hanno riconosciuto alle autorità sovraordinate la facoltà di assumere scelte contrarie alla




pianificazione comunale, a condizione che ciò fosse dettato dalla necessità di soddisfare un superiore interesse pubblico alla realizzazione delle opere, e quand'anche si volesse riconoscere la validità di quest'ultima tesi, occorrerebbe che la localizzazione a Retorbido dell'impianto di pirolisi risultasse, anche sotto il profilo ambientale, la migliore possibile, in termini di pubblico interesse, alla scala sovralocale, ciò che non è affatto;

- **sussistenza dell'elemento escludente la prosecuzione della procedura in atto.** Si rende opportuno ricostruire i diversi passaggi autorizzatori riguardanti l'impianto di produzione di argilla espansa della società Laterite S.p.A., cui la Provincia di Pavia ha rinnovato, in data 10/06/2014, il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale:

- l'impianto per la produzione di argilla espansa sito in Località Giarone, in Comune di Retorbido, è stato realizzato nel 1977 da Valdata s.r.l.; l'azienda ha avviato ed esercitato la propria attività sulla base di autorizzazioni edilizie comunali ed autorizzazioni ambientali di settore allora vigenti e rilasciate dagli enti competenti (Regione e Comune);
- in data 22/11/2006, a seguito dell'entrata in vigore D.Lgs. 59/05 di recepimento della direttiva europea 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated Pollution Prevention and Control*, da cui l'acronimo IPPC), Regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Valdata s.r.l. con Decreto n. 13904; al riguardo si ricorda che:
 - o per questa tipologia di impianto (industriale), il provvedimento A.I.A. autorizza l'esercizio dell'impianto e sostituisce le autorizzazioni ambientali settoriali;
 - o dall'01/01/2008, come stabilito dalla L.R. 24/2006, la competenza in materia di A.I.A. è passata dalla Regione alle Province;
- a far data dall'01/01/2006, il Decreto A.I.A. iniziale n. 13904 del 22 novembre 2006 ha subito le seguenti modifiche apportate da atti della Provincia:
 - o Voltura n. 1 del 5 giugno 2009, con cui è stata trasferita la titolarità del Decreto A.I.A. da VALDATA s.r.l. a LARGES s.r.l., con esclusione però, dal perimetro IPPC dell'insediamento, dell'area su cui insiste il deposito delle polveri decadenti dai filtri di abbattimento, rimasta in capo a Valdata s.r.l., la quale a tutt'oggi ha disatteso la sentenza del TAR Lombardia dell'11 dicembre 2014 di rigetto del ricorso, presentato dalla ditta, avverso la diffida emessa dalla Provincia di Pavia a provvedere alla classificazione e allo smaltimento dei rifiuti presenti sull'area dello stabilimento, non avendo ancora ottemperato a quanto disposto dalla Provincia in relazione alla presentazione di "un piano di quantificazione, classificazione e smaltimento dei rifiuti presenti sull'area dello stabilimento (cumuli di polveri da abbattimento da fumi e materiale derivante dalle attività di demolizione) con relativo cronoprogramma, da sottoporre all'Autorità competente ed agli Enti di controllo per la conseguente approvazione";
 - o Autorizzazione di modifica non sostanziale di A.I.A. n. 11 del 23 novembre 2009 relativa a modifiche impiantistiche;
 - o Autorizzazione n. 7 del 22 giugno 2010 relativa a modifiche impiantistiche;
 - o Voltura n. 2 del 7 aprile 2011, con cui è stata nuovamente trasferita la titolarità del Decreto A.I.A. dalla ditta Larges s.r.l. alla società Laterlite S.p.A.;

In data 30/05/2011, la società Laterlite S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo di A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, l'istruttoria di rinnovo di A.I.A. si è sostanziata dei seguenti passaggi:


- 18/01/2012: prima seduta della Conferenza di Servizi;
- 22/01/2012: nota con cui l'azienda ha precisato che nel corso del 2012 l'attività dello stabilimento si era limitata alla produzione di premiscelati, prevedendo la sola attività di produzione di premiscelati anche per il 2013;




- 22/11/2013: sopralluogo degli istruttori provinciali, durante il quale la ditta ha evidenziato che gli impianti per la produzione di argilla espansa, a causa del perdurare della crisi economica, erano fermi dal 2011, mentre il reparto premiscelati era in funzione; nel corso della visita è stata effettuata una verifica visiva dell'intero stabilimento che, considerato il prolungato periodo di fermo produttivo, non appariva in stato di particolare degrado, in quanto venivano comunque effettuate le opere necessarie di manutenzione ordinaria;
- 02/12/2013: seduta di chiusura della Conferenza di Servizi, durante la quale sono stati raccolti i pareri di competenza dell'Ufficio d'Ambito Territoriale e di ARPA ed è stata condivisa la bozza di Allegato tecnico all'AIA; il Comune pur regolarmente convocato, non ha partecipato alle sedute della Conferenza di Servizi e non ha presentato osservazioni alla bozza di Allegato Tecnico;
- 27/03/2014: nota con cui l'azienda sottolineava che, pur avendo sospeso la cottura dell'argilla nel forno, l'attività di produzione di premiscelati e di deposito era continuata e che tale attività, ancora presente, consentiva all'azienda di mantenere la presenza e di presidiare gli impianti in previsione di una possibile ripresa dell'attività produttiva, ritenendo pertanto importante completare l'iter autorizzativo relativo al rinnovo di AIA; per lo stesso motivo l'azienda evidenziava di aver ritenuto indispensabile ottenere anche l'autorizzazione all'estrazione della argilla dalla cava di Pozzol Groppo e di mantenere accessibile tale cava, giungendo alla conclusione che, a fronte di una possibile ripresa delle attività produttive, avrebbe ripristinato eventuali impianti smontati e messi al ricovero ed attuato le prescrizioni relative alle fasi di messa a regime degli impianti di abbattimento a presidio delle lavorazioni;
- 10/06/2014: la Provincia di Pavia, con atto R.A.I.A. n. 1/2014, ha rinnovato il Decreto A.I.A. n. 13904 del 22 novembre 2006 alla Laterlite S.p.A., notificandolo all'azienda ed inviandone copia agli Enti interessati (Comune di Retorbido, ARPA, ASL, Ufficio d'Ambito Territoriale);
- 24/11/2014: Laterlite SpA ha chiesto di posticipare di 1 anno gli interventi di miglioramento programmati per il 2014 a causa del protrarsi del fermo produttivo e ha segnalato che avrebbe comunicato l'effettuazione dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio dell'A.I.A. alla ripresa dell'attività produttiva;
- 19/12/2014: ARPA ha trasmesso la relazione relativa a un controllo straordinario svolto il 10 dicembre presso l'impianto, in cui era riportato che al momento del sopralluogo era in essere solo l'attività di deposito dei premiscelati e che la mancata effettuazione dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio era compatibile con la situazione aziendale in essere;
- 09/11/2015: Laterlite S.p.A. ha chiesto lo stralcio dall'A.I.A. delle misure di miglioramento inizialmente programmate e non ancora realizzate, con l'impegno, in caso di ripresa dell'attività, alla riprogrammazione degli interventi proposti, comunicando che l'unica attuale attività svolta presso lo stabilimento di Retorbido riguarda il deposito e la vendita dei prodotti già confezionati, prodotti negli altri stabilimenti del gruppo.

Da quanto sopra descritto scaturiscono le seguenti considerazioni:

- da questi passaggi si evince in modo chiaro ed inequivocabile che l'attività produttiva, per quanto ridotta a causa della crisi del settore edilizio, è continuata per tutto il periodo interessato e che era intenzione dell'azienda mantenere in efficienza l'impianto, confidando nella ripresa, tanto da richiedere il rinnovo dell'A.I.A.;
- al momento dell'entrata in vigore della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e di conseguente rilascio da parte di Regione Lombardia, nel novembre 2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Valdata s.r.l., l'impianto di



- produzione di argilla espansa era funzionante ed in possesso delle previgenti autorizzazioni al funzionamento;
- l'A.I.A. è stata rilasciata a fronte di uno stato dei luoghi preesistente, caratterizzato dalla presenza di un impianto industriale già autorizzato, che ha necessariamente comportato la classificazione dell'area di pertinenza come area produttiva;
 - qualora la richiesta di A.I.A. per un impianto del genere fosse intervenuta sulla stessa area in fase successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 59/05, si sarebbe reso obbligatorio dare corso alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, quale passaggio dirimente per avviare o meno la successiva procedura di A.I.A. o, quanto meno, si sarebbe avviata una procedura congiunta V.I.A. e A.I.A., analoga a quella attualmente in corso da parte della Regione, procedura che avrebbe certamente portato all'espressione di un parere negativo alla V.I.A., per il semplice fatto che quell'area non avrebbe potuto avere altra destinazione che quella agricola, tanto più in quanto di interesse paesaggistico/naturalistico data la sua valenza di fascia di tutela dell'ambito ecologico definito dal torrente Staffora e dal torrente Rile;
 - a maggior ragione scatterebbe, per un'area a destinazione agricola, quale naturalmente sarebbe quella interessata se non vi fosse un preesistente ambito produttivo, un criterio escludente per l'impianto di pirolisi proposto, dettato dai criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (paragrafo 14.6.2), dal momento che lo stesso Piano prevede che impianti di tipologia simile a quello proposto non possano essere localizzati ove vi sia una destinazione agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei parchi;
 - l'intervenuto vigente P.T.C.P. della Provincia di Pavia ha individuato, in tempi non sospetti, un corridoio ecologico a contorno dell'area interessata, che interclude la stessa area, in modo da rimarcare la strategicità in termini di continuità e connettività ambientale e naturalistica;
 - il torrente Staffora, con cui confina, è classificato tra i "corsi d'acqua di rilievo idrobiologico", per i quali, tra l'altro, i Comuni sono chiamati ad esercitare una attenta tutela, considerando anche le parti del territorio che presentano significative relazioni con gli stessi e che il torrente Rile, pure confinante, è classificato corso d'acqua naturale/naturalizzato con forte connotazione ecologica;
 - per quanto attiene in particolare la Rete Ecologica Regionale, l'area ricade all'interno del Corridoio Primario "Torrente Staffora", nel quale, ai sensi della DGR 10967/09, allegato 7, sono ammesse solo "Trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali", che certo non appartengono e neppure possono essere richiamate per l'impianto proposto;
 - se è vero che il nuovo impianto andrebbe a sovrapporsi a quello esistente, senza significativo aggravio dell'ingombro fisico, è ancora più vero che la fase di esercizio determinerebbe una evidente trasformazione delle caratteristiche dei luoghi rispetto alla situazione attuale, a causa dell'effetto impattante dell'attività, con conseguente intensificazione e consolidamento della destinazione industriale di un'area per la quale il P.T.C.P. si pone come obiettivo una continuità ecologica, in modo da poterne perseguire la riqualificazione ecosistemica;
 - non possa e non debba sfuggire ad alcuno, meno che mai al decisore politico-amministrativo, che un conto è consentire il prosieguo e, a determinate condizioni, persino il potenziamento di una determinata attività produttiva esistente, quale quella della produzione di argilla espansa, fino al suo naturale esaurimento, ben altro e diverso conto è consentire la sovrapposizione e l'avvio di un impianto di tutt'altra e ben più impattante natura e finalità in un'area che invece andrebbe recuperata, a cessata attività esistente, alla sua funzione naturale di corridoio ecologico nel contesto di un territorio a forte vocazione agricola e turistica d'eccellenza;



- anche quando non si voglia considerare questo aspetto, peraltro del tutto logico, in quanto riferito ad una situazione quale avrebbe potuto e dovuto essere, ma che, per esclusive ragioni di sequenze temporali di atti, norme ed eventi, tale in effetti non è, si sarebbe comunque dovuto, al momento di dare corso alle procedure di V.I.A. e di A.I.A., e ancora si dovrebbe, da parte di Regione Lombardia, tenere in debita considerazione il dato incontrovertibile che:
- o mantiene inalterata validità il Decreto A.I.A. n. 13904 del 22 novembre 2006, rinnovato dalla Provincia il 10 giugno 2014, alla Laterlite S.p.A. per l'impianto di produzione di argilla espansa operante in comune di Retorbido;
 - o sulla stessa area la società Italiana Energetica Tire s.r.l. ha presentato la proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di pirolisi per il recupero di pneumatici usati, su cui è d'obbligo il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale come condizione per il funzionamento;
- la natura assolutamente diversa, sotto qualsivoglia aspetto, delle due attività – produzione di argilla espansa, da un lato, e trattamento di rifiuti (pneumatici usati) mediante pirolisi, dall'altro – rende del tutto impossibile qualsiasi ipotesi di volturazione, senza soluzione di continuità, del titolo autorizzativo oggi in capo a Laterlite S.p.A. a favore della società Italiana Energetica Tire s.r.l. per l'impianto di pirolisi, tanto che la stessa Società ha presentato domanda di insediamento di un nuovo impianto;
- di conseguenza, sulla base di un argomento logico prima ancora che giuridico, il nuovo impianto oggetto della richiesta di trattamento rifiuti, potrà insediarsi – ammesso che il procedimento pendente di Valutazione di Impatto Ambientale e connessa Autorizzazione Integrata Ambientale si concluda favorevolmente – solo a seguito della cessazione della attività oggi svolta sul sito da Laterlite S.p.A.;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo a Laterlite S.p.A., al paragrafo E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività dell'Allegato Tecnico, prescrive che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente secondo quanto disposto dal novellato art. 6, comma 16, punto f) del D.Lgs. n.152/06, tanto che Laterlite S.p.A., una volta chiuso il proprio impianto, dovrà dare corso alle prescritte attività di ripristino;
- in previsione di tale evento, rientra nelle facoltà istituzionali del Comune di Retorbido dare corso alla procedura di approvazione di apposita variante al PGT mediante la quale sia stabilito che, al momento in cui dovesse cessare l'attività della Laterlite s.p.a., le superfici attualmente interessate dall'insediamento, oggi azionate come tessuto industriale consolidato prevalentemente produttivo, saranno qualificate come tessuto agricolo e, per le parti prossime agli alvei incisi dei Torrenti Staffora e Rile, come aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica;
- la condizione della cessazione dell'attività da parte di Laterlite s.p.a. segnerebbe necessariamente una discontinuità riguardo alla qualificazione dell'area che, da industriale diventerebbe agricola;

Dalle considerazioni sopra sviluppate si rileva la **sussistenza dell'elemento escludente la prosecuzione della procedura in atto**, determinato dal fatto che l'istanza presentata dalla società Italiana Energetica Tire s.r.l. avrebbe dovuto essere dichiarata manifestamente infondata, poiché presuppone la realizzazione di un insediamento sulle medesime superfici sulle quali insiste un'altra attività, neppur lontanamente riconducibile a quella proposta e, peraltro, autorizzata ad un soggetto diverso, quasi a dire che si è chiesta l'autorizzazione ad avviare una nuova attività a casa d'altri, con l'aggravante che l'eventuale subentro nell'attività



di Laterlite s.p.a. da parte di Tire s.r.l., avrebbe il solo effetto di porre in capo a quest'ultima tutte le responsabilità e gli oneri connessi all'eventuale necessità di ripristino ambientale.

Si ritiene, inoltre, che tale elemento escludente risulti, ove occorresse, ulteriormente rafforzato dall'assenza iniziale e ancora perdurante di qualsivoglia soluzione localizzativa alternativa, neppure, come invece si dovrebbe fare, in termini di valutazione comparativa, inducendo così a ritenere che la localizzazione proposta derivi da una banale disponibilità d'area e non già, come dovrebbe essere per un impianto di carattere innovativo, addirittura rapportabile, in ragione della sua unicità, a valenza sperimentale, da accurati criteri localizzativi, tanto più quando si consideri che, se è pur vero che il D. Lgs. 152/06, all'art. 196, comma 3, stabilisce che le Regioni privilegino realizzazioni di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in aree industriali, aggiunge la necessità di una valutazione di compatibilità con le caratteristiche delle aree medesime, non potendosi al riguardo trascurare che l'area ex "Valdata" non rappresenta tanto un'area industriale, quanto un elemento territoriale ove è localizzato un unico insediamento, realizzato in un periodo in cui le prassi di tutela ambientale e paesaggistica non erano ancora codificate e che oggi va interpretato quale entità "fuori contesto", da cui viene a determinarsi un forte elemento di interferenza e degrado rispetto ad un assetto dei luoghi coerente con le odierne aspirazioni.

• **Parere viabilistico in relazione alla proposta di realizzazione di nuovo impianto di trattamento rifiuti (PFU) in comune di Retorbido.**

I dati relativi a quantità e tipologia di traffico indotto dall'impianto sono stati stimati nella relazione progettuale prodotta dalla società proponente. Sono previsti, durante la fase di cantiere, 40 transiti giornalieri di autovetture e 14 transiti giornalieri di mezzi pesanti (rimorchi e betoniere); in fase di esercizio sono previsti 80 transiti giornalieri di autovetture e 94 transiti giornalieri di mezzi pesanti (di cui quasi il 90% in entrata all'impianto per il conferimento degli pneumatici fuori uso-PFU).

Gli PFU sono considerati rifiuti speciali non pericolosi per il cui trasporto è necessaria l'iscrizione alla cat. 4 dell'Albo Gestori.


La relazione di progetto non specifica in alcun modo i tragitti percorsi dai mezzi di approvvigionamento degli PFU e dai mezzi di conferimento dei prodotti finiti, così come non specifica da quali centri di raccolta e stoccaggio verranno prelevati gli PFU da conferire. Viene inoltre trascurata ogni valutazione sul nodo di accesso/uscita dell'impianto localizzato sulla S.P. n. 1 "Bressana Bottarone-Salice Terme" in comune di Retorbido.

Manca infine l'analisi di uno scenario da rischio incidente, con eventuale perdita di carico, soprattutto sulla viabilità più prossima all'impianto.

A fronte di un quadro progettuale di analisi viabilistica non puntuale e non approfondita risulta difficile esprimere un parere in merito.

Si può però senza dubbio affermare che il contesto viabilistico di "avvicinamento" all'impianto risulta caratterizzato da un traffico prevalentemente di tipo commerciale e di tipo turistico/residenziale, con concentrazioni soprattutto nelle ore di punta del mattino (dalle 07.00 alle 09.00). Il calibro della viabilità provinciale (con una corsia per senso di marcia) non risulta idoneo a sostenere il transito dei mezzi pesanti generati dalla presenza dell'impianto, tanto meno di mezzi di trasporto di rifiuti speciali, completamente estranei e avulsi anche dal contesto urbanistico, paesaggistico e ambientale dell'area. Inoltre l'innesto della viabilità a servizio dell'impianto sulla SP 1 risulta non adeguato da un punto di vista funzionale e della sicurezza stradale. Anche l'usura delle pavimentazioni stradali per il passaggio dei mezzi pesanti è argomento da non trascurare.

Si ritiene di chiedere alla società proponente un'integrazione dell'analisi viabilistica e del traffico indotto, con particolare riferimento ai tratti di avvicinamento all'impianto. Si chiede inoltre l'analisi dello scenario di rischio a seguito di incidente con possibile perdita di carico (sia in entrata, sia in uscita all'impianto).



Ci si riserva, in caso di proseguimento dell'iter autorizzativo e a seguito della trasmissione delle integrazioni sopra esposte, di formalizzare precise prescrizioni ai fini della funzionalità e sicurezza viabilistiche.

RITIENE

richiamato tutto quanto sopra riportato, di ribadire le criticità e le carenze progettuali, come integrate dalle valutazioni al progetto completo non secretato, già indicate con il parere n. 02/2015 del 23/02/2015, allegato alla DGP n. 30/2015 del 24/02/2015, confermate con nota del 05/05/2015, allegata alla DGP n. 106/2015 del 18/05/2015 e di evidenziare gli ulteriori elementi escludenti circa la localizzazione dell'impianto, la prosecuzione della procedura in atto nonché le criticità legate al traffico veicolare.

La Responsabile del Settore Sviluppo e Lavoro,
Servizi alla Persona e all'Impresa
Anna Betto

